Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 404

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 4 agosto 2020

INDICE

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria (*)

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):

Plenaria (*)

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 96) . . . . . *Pag.* 5

2ª - Giustizia:

Plenaria . . . . . » 6

5ª - Bilancio:

Plenaria (*)

7ª - Istruzione pubblica, beni culturali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 122) . . . . . » 15

Plenaria . . . . . » 15

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria . . . . . » 24

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 165) . . . . . » 29

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 166) . . . . . » 29

Plenaria . . . . . » 30

(*) *Il riassunto dei lavori della Giunta Elezioni, delle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e della Commissione 5ª (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 404º Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 4 agosto 2020.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

10ª - Industria, commercio, turismo:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 128) . . . . . *Pag.* 35
Plenaria . . . . . » 35

11ª - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:
Plenaria . . . . . » 39
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 58) . . . . . » 46

12ª - Igiene e sanità:
Plenaria . . . . . » 47

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Plenaria (1ª pomeridiana) . . . . . » 60
Plenaria (2ª pomeridiana) . . . . . » 61

14ª - Politiche dell'Unione europea:
Plenaria . . . . . » 63

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:
Comitato XX prevenzione e repressione delle attività predatorie della criminalità organizzata durante l'emergenza sanitaria (Riunione n. 1) . . . . *Pag.* 75

Per la sicurezza della Repubblica:
Plenaria . . . . . » 76

Inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»:
Ufficio di Presidenza (Riunone n. 7) . . . . . » 78

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 28) . . . . . *Pag.* 79
Plenaria . . . . . » 79

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedì 4 agosto 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 96

Presidenza del Presidente
PARRINI

Orario: dalle ore 19,05 alle ore 19,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

GIUSTIZIA (2ª)

Martedì 4 agosto 2020

Plenaria

186ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (n. 186)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

La senatrice EVANGELISTA *(M5S)* illustra l'atto del Governo n. 186, volto a recepire la direttiva (UE) 2018/985 concernente un *test* di proporzionalità, prodromico dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni. Lo svolgimento della valutazione di proporzionalità andrà effettuato in vista dell'adozione di nuove norme legislative, regolamentari o amministrative generali e di disposizioni di modifica delle norme esistenti le quali limitino l'accesso alle professioni regolamentate, il loro esercizio o l'accesso a una modalità di esercizio delle stesse, compreso l'uso di titoli professionali e incluse le attività professionali autorizzate in virtù di tale titolo. Mentre sono esclusi i requisiti specifici riguardanti la regolazione di una determinata professione se contenuti in atti normativi interni adottati in attuazione di atti dell'Unione europea, sono incluse le attività professionali che rientrano nell'ambito applicativo del decreto legislativo n. 206 del 2007, che recepiva la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Per professioni «regolamentate» si intendono: l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità; i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali; l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale; le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso; le professioni esercitate dai membri di un'associazione o di un organismo contenuto nell'apposito elenco allegato al provvedimento.

Le definizioni di «titolo professionale protetto» e di «attività riservate» riproducono quelle contenute nell'articolo 3 della direttiva UE 2018/958. In particolare «le attività riservate» indicano una forma di regolamentazione di una professione, secondo cui l'accesso a una attività professionale o a un gruppo di attività professionali è riservato, direttamente o indirettamente, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, a coloro che esercitano una professione regolamentata, in possesso di una specifica qualifica professionale, anche nel caso in cui l'attività sia condivisa con altre professioni regolamentate. I «soggetti regolatori», poi, sono tutte le autorità legittimate ad emanare disposizioni legislative o regolamentari o amministrative generali che disciplinano l'accesso a professioni regolamentate o il loro esercizio: essi devono operare una valutazione della proporzionalità in sede di analisi di impatto della regolazione dell'atto normativo o in sede di istruttoria dell'atto amministrativo generale, compilando un questionario per consentire di valutare il rispetto del principio di proporzionalità.

La verifica – che la valutazione sia proporzionata alla natura, al contenuto e all'impatto della disposizione e che sia condotta in modo obiettivo e indipendente – è demandata ad un soggetto diverso rispetto ai soggetti regolatori. A tal fine si prevede che ogni disposizione normativa (sia legislativa che regolamentare) – nonché ogni atto amministrativo generale che limita l'accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio – prima della sua adozione deve essere trasmessa (unitamente alle risposte al questionario) dal competente soggetto regolatore all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Devono essere analogamente trasmesse – per la valutazione di proporzionalità – all'Autorità garante della concorrenza le nuove disposizioni (che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio ovvero modificano quelle esistenti adottate dalle Regioni ordinarie o dalle Regioni a statuto speciale e dalle province autonome); per il monitoraggio, i soggetti regolatori sono tenuti a verificare, dopo l'adozione, la conformità con il principio di proporzionalità avendo riguardo agli eventuali sviluppi sopravvenuti.

L'articolo 4 reca le modalità con cui dare applicazione ai princìpi di non discriminazione e di proporzionalità, che l'art. 1 della direttiva pone come limite alla discrezionalità degli Stati membri nella regolamentazione delle professioni. In particolare, si fa riferimento al principio di non discriminazione, in base al quale le norme che regolamentano l'accesso alle professioni non possono in alcun modo comportare discriminazioni dovute alla nazionalità o alla residenza, in ottemperanza ad uno dei princìpi cardine dell'Unione europea, recato dall'articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Ulteriore principio al quale i soggetti regolatori devono attenersi nel dettare norme per l'accesso o l'esercizio delle professioni è quello di proporzionalità. Specifiche disposizioni sono dedicate agli sviluppi scientifici e tecnologici e alla possibilità che si debbano aggiornare i requisiti di accesso a determinate professioni (in particolare per i servizi professionali forniti con mezzi elettronici), che possono ridurre o aumentare l'asimmetria informativa tra professionisti e consumatori. Si specifica inoltre che, prima di introdurre nuove disposizioni o di modificare le disposizioni esistenti, i soggetti regolatori devono provvedere affinché sia rispettato il principio di proporzionalità dei requisiti specifici relativi alla prestazione temporanea od occasionale di servizi. Una norma specifica riguarda le professioni sanitarie, stante la particolare importanza del bene protetto, ovvero la sicurezza dei pazienti; quando la regolamentazione incide su tale ambito, l'obiettivo di cui le autorità competenti devono tenere conto è quello di assicurare un grado elevato di tutela della salute umana, in linea con quanto stabilito dall'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Si prevede poi che i soggetti regolatori garantiscano l'informazione e la partecipazione dei cittadini, dei destinatari di servizi e degli altri portatori di interessi, in una fase diversa da quella in cui si svolge la valutazione di proporzionalità delle disposizioni al fine di assicurare l'indipendenza e l'obiettività della valutazione stessa. Al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, inoltre, è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo avverso i provvedimenti amministrativi generali così adottati e contro gli atti amministrativi che ne costituiscono attuazione concreta.

In materia di scambio di informazioni, si attribuisce al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite delle autorità competenti e del Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali, il compito di assicurare lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri. C'è anche l'obbligo di comunicazione alla Commissione europea dei motivi in base ai quali le disposizioni sono considerate giustificate e proporzionate mediante registrazione nella banca dati delle professioni regolamentate della Commissione europea; sulle informazioni comunicate alla Commissione anche da parte di altri Stati membri, le parti interessate possono presentare osservazioni alla Commissione o al Dipartimento per le politiche europee.

Dopo la clausola di invarianza finanziaria, l'allegato I reca la «griglia» informativa sulle disposizioni relative all'accesso alle professioni re-

golamentate e al loro esercizio: si tratta del formulario che i soggetti regolatori devono compilare quando effettuano la valutazione della proporzionalità delle disposizioni che intendono adottare.

Il PRESIDENTE avverte che le Commissioni investite delle osservazioni non hanno ancora calendarizzato l'esame e che si potrebbe rendere necessaria una dilazione del termine ad esprimere parere, anche in relazione all'assenza delle risultanze della Conferenza Stato-Regioni.

Il sottosegretario GIORGIS dichiara che, al momento, il Governo si attiene alla richiesta regolamentare di espressione del parere entro il 7 settembre prossimo.

Si apre la discussione, nella quale il senatore CALIENDO *(FIBP-UDC)* lamenta l'assenza di consapevolezza, da parte dei redattori dello schema, dell'impatto della disciplina europea sul sistema gestionale italiano, incentrato sulle corti d'appello. È poi limitativo il rinvio alle discriminazioni per nazionalità e residenza, in quanto l'articolo 3 della Costituzione italiana conosce molte altre fattispecie discriminatorie, ulteriormente vietate dal nostro ordinamento.

Alla senatrice MODENA *(FIBP-UDC)*, che richiede se vi sia una procedura di infrazione aperta, la Presidenza, udito il Governo, dichiara che nulla consta in proposito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1883) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale***
(Parere alle Commissioni 1ª e 8ª riunite. Esame e rinvio)

Il senatore CUCCA *(IV-PSI)* illustra il disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 76 del 2020. Con riguardo ai profili di competenza della Commissione si segnala in primo luogo l'articolo 3. Tale disposizione mira a semplificare il sistema delle verifiche antimafia, introducendo norme transitorie, applicabili fino al 31 luglio 2021, che consentono alle pubbliche amministrazioni: di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della documentazione antimafia, con il vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva (comma 1); di stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 30 giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche successive dovessero comportare una interdittiva antimafia (commi 2 e 4). La disposizione consente inoltre di eseguire le verifiche antimafia attingendo a

tutte le banche dati disponibili (comma 3) e demanda al Ministro dell'Interno l'individuazione, con decreto, di ulteriori misure di semplificazione per quanto riguarda le verifiche che competono alle prefetture (comma 5). Per tutto il resto, continuerà ad applicarsi la disciplina generale del Codice antimafia (comma 6), integrata dalla previsione di protocolli di legalità al comma 7.

Di interesse della Commissione sono poi le previsioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4. Tali commi, oltre a prevedere specifiche disposizioni processuali con riguardo al contenzioso relativo alle procedure di affidamento concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture nonché i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, recano alcune modifiche alla disciplina processuale del c.d. rito appalti incidendone sui tempi di decisione.

Si segnala, ancora, l'articolo 21 che interviene in materia di responsabilità amministrativa-contabile: oltre a prevedere che per la prova del dolo sia necessaria la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso, la disposizione limita, con riguardo ai fatti commessi dal 17 luglio 2020 al 31 luglio 2021, la responsabilità per danno erariale conseguente ad azioni del soggetto agente al solo dolo. Più nel dettaglio la disposizione, al comma 1, modifica l'articolo 1 della legge n. 20 del 1994 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), rubricato «azione di responsabilità». Il comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in conversione, sancisce il carattere personale della responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica; si limita così la responsabilità ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Il decreto-legge in conversione integra l'articolo 1, comma 1 della legge n. 20 del 1994, precisando che la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso. Il comma 2 dell'articolo 21 limita, con riguardo ai fatti commessi dal 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge) al 31 luglio 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità, ai soli casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente sia stata compiuta con dolo. Questa limitazione di responsabilità – precisa la disposizione – si applica ai danni cagionati dalle sole condotte attive, mentre nel caso di danni cagionati da omissione o inerzia il soggetto agente continuerà a rispondere sia a titolo di dolo che di colpa grave. Si tratta di una norma temporanea ed eccezionale che trova applicazione con riguardo solo ai fatti commessi dalla entrata in vigore del decreto in conversione e fino al 31 luglio 2021 e quindi che non trova applicazione con riguardo ai fatti commessi nelle precedenti fasi della crisi epidemiologia.

Di indubbia importanza per la Commissione è poi l'articolo 23 che interviene sul codice penale (articolo 323) per modificare la disciplina del delitto di abuso di ufficio, con riferimento all'elemento oggettivo della fattispecie, ossia alla tipologia di violazioni – da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni – che determina l'integrazione del delitto stesso.

Come è noto, la condotta delineata dall'articolo 323 del codice penale – nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge in esame – consiste nel compimento di un'azione, inerente alla funzione o al servizio svolto, posta in essere in violazione di leggi o regolamenti, oltre che nell'inosservanza di obblighi di astensione tipizzati dalla stessa fattispecie penale o da altre fonti normative.

Per la realizzazione del delitto la norma richiede inoltre la configurazione di due eventi alternativi: un ingiusto vantaggio patrimoniale, che il pubblico agente procura a sé o ad altri, oppure un danno ingiusto arrecato a qualcuno. È inoltre necessario che l'autore si rappresenti e voglia la condotta e gli eventi sopracitati nella forma del dolo intenzionale. Con le modifiche apportate dal decreto legge, l'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie è circoscritto in quanto: non sono più sanzionati sul piano penale comportamenti in trasgressione di misure regolamentari, ma solo di «specifiche regole di condotta» previste da norma di rango primario (legge o atto avente forza di legge); ulteriore condizione per la configurazione del delitto è che le regole di condotta violate non contemplino margini di discrezionalità in sede applicativa. Vincolando l'abuso penalmente rilevante alla violazione di specifiche ed espresse regole di condotta la riforma mira dunque a ridurre l'area applicativa dell'incriminazione, escludendo che la violazione di princìpi generali possa integrare il delitto. Inoltre non integrerà l'abuso d'ufficio penalmente rilevante la violazione di una specifica ed espressa regola di condotta, caratterizzata però da margini di discrezionalità.

Si segnala ancora l'articolo 28: tale disposizione interviene sulla disciplina concernente la comunicazione al Ministero della giustizia, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), da utilizzare per la ricezione di comunicazioni e notificazioni. La norma in esame prevede la possibilità di comunicare gli indirizzi PEC di organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni. Si prevede, inoltre, la possibilità di comunicare ulteriori indirizzi PEC delle amministrazioni che si costituiscono in giudizio tramite i propri dipendenti; si demanda anche ad un provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottare nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la definizione delle specifiche tecniche per l'attuazione delle disposizioni.

Afferiscono a profili di interesse della Commissione giustizia da ultimo gli articoli 40 e 44. L'articolo 40, in particolare oltre a semplificare il procedimento di cancellazione delle imprese individuali e delle società di persone dal registro delle imprese, introduce, con riguardo alle società

di capitali, una ulteriore ipotesi di cancellazione d'ufficio dal registro stesso. L'articolo 44, infine, introduce alcune norme ad efficacia temporalmente limitata fino al 30 aprile 2021, volte a rendere più rapide le deliberazioni concernenti l'aumento di capitale nelle società, tramite l'abbassamento del *quorum* richiesto; il testo reca poi ulteriori disposizioni in tema di diritto di opzione.

Si apre la discussione, nella quale il senatore CALIENDO *(FIBP-UDC)* lamenta che in materia di responsabilità contabile non si sia scelto il 23 febbraio 2020 come *dies a quo* per la disciplina derogatoria introdotta all'articolo 21; invece di operare nella direzione della chiarezza, si è ignorato quanto il requisito della colpa grave dia luogo ad indebite forme di discrezionalità della giurisdizione contabile. La volontarietà dell'evento dannoso è un requisito tautologico, dovendo ogni forma di responsabilità nel nostro ordinamento essere, di tipo personale e non oggettivo. Quanto l'abuso d'ufficio, sarebbe meglio abrogare la fattispecie incriminatrice, piuttosto che mantenere uno strumento che non elimina la necessità del processo: il giudice deve accertare comunque se si versa in una materia discrezionale ovvero suscettibile di interpretazione e questo rende pressoché nullo il vantaggio conclamato dal Governo nell'emanazione del decreto-legge.

Il senatore BALBONI *(FdI)* sostiene che l'articolo 21 legittima i peggiori sospetti, in ordine ad un controllo di legalità che verrebbe meno dal 17 luglio 2020 al 31 luglio 2121; la tautologia che si viene a creare intorno alla volontarietà dell'evento dannoso non è meno sorprendente, in quanto il Governo declina istituti giuridici consolidati secondo modelli piuttosto eccentrici. Ciò è particolarmente evidente nello svuotamento dell'articolo 323 del codice penale da ogni contenuto precettivo, senza avere il coraggio di abolirlo: dietro un intervento decretizio assai eterogeneo si nasconde l'espropriazione della Commissione di merito dalla trattazione in sede referente di un'importante tematica codicistica. Per questo motivo il suo Gruppo ha proposto un emendamento soppressivo dell'articolo 23 del decreto-legge e, ai fini della presente sede consultiva, preannuncia il voto contrario a qualsiasi parere che si esprima a sostegno di tale aberrante formulazione.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* evidenzia l'abnormità di una modifica della responsabilità per danno erariale a tempo determinato, senza cioè prolungarne l'effetto a regime. Quanto all'abuso d'ufficio, l'utilizzo di questa norma di chiusura ha sino ad oggi penalizzato i pubblici amministratori, con procedimenti che per otto decimi si concludono con archiviazioni o proscioglimenti ovvero assoluzioni. Il Gruppo della Lega in questa legislatura ha proposto una riforma organica, volta a determinare una condotta tipica, sostitutiva dell'attuale norma in bianco: essa avrebbe eccettuato le norme di principio o quelle genericamente strumentali alla regolarità dell'azione amministrativa. Invece, il Governo con il decreto-legge sceglie la diversa strada dell'individuazione «specifiche regole di condotta»: ciò non supera gli argomenti evidenziati dal senatore Caliendo, in quanto

proseguirebbe l'utilizzo di tale figura di reato, in luogo di altre previsioni tipicamente dirette a sanzionare la condotta del pubblico ufficiale, quando non adeguatamente provate; l'unico pregio è l'esclusione della violazione di regolamento tra i presupposti della norma incriminatrice, superando la dilatazione che assai opinabilmente era stata operata nel 1997.

Per la ricerca della PEC, lamenta poi l'esistenza di un sistema defatigatorio che andrebbe decisamente semplificato: ciò potrebbe avvenire estendo la possibilità di utilizzo di tutti i pubblici registri, compresi quelli degli ordini professionali, a partire da quello forense.

La senatrice STEFANI *(L-SP-PSd'Az)* evidenzia che la modifica all'articolo 323 del codice penale, in assenza di norma transitoria, è già vigente: dall'utilizzo dello strumento decretizio discendono le conseguenze di cui all'articolo 2 del codice penale in tema di successione delle leggi nel tempo. Oltre ad operare in ambito coperto da riserva di codice, l'impatto ordinamentale di un decreto-legge in questa materia è dirompente, aggravando le difficoltà applicative che la fattispecie registra in sede giurisprudenziale. Richiamare specifiche regole di condotta, senza precise linee guida, potrebbe produrre un risultato abnorme, se non una proliferazione regolamentare foriera di ulteriore confusione amministrativa e, comunque inidonea a ridurre la discrezionalità.

Il senatore MIRABELLI *(PD)* invita a collocare la discussione all'interno dell'obiettivo prefigurato dall'intervento del Governo, che è quello di semplificazione delle procedure. Come per le certificazioni antimafia all'articolo 3 si è raggiunto un buon compromesso, così all'articolo 23 si risponde adeguatamente alla ritrosia che gli amministratori pubblici fronteggiano, tutti i giorni, quando un'opera pubblica necessaria alla collettività viene rallentata dal timore di azioni penali fondate esclusivamente su alcune interpretazioni dell'articolo 323. Nell'urgenza di dare una definizione più precisa alla norma, nel contesto emergenziale in atto, si giustifica anche l'esclusione degli atti discrezionali. Quanto alla responsabilità contabile, si potrebbe anche valutare la possibilità di attribuire alla Corte dei conti un parere preventivo, in rapporto agli appalti sopra il milione di euro, allo scopo di escludere l'esistenza della colpa grave.

Il senatore DAL MAS *(FIBP-UDC)* evidenzia come, sull'articolo 323, la maggioranza agisca in modo diverso – quando non opposto – dai suoi conclamati obiettivi: si sta depenalizzando di fatto la materia, ma in una formulazione che non impedirà lo svolgimento dei processi. Solo abrogando la norma in questione si potrà evitare che la notizia di reato abbia un corso obbligato, investendo un pubblico ministero ed un giudice delle indagini preliminari della decisione in ordine alla discrezionalità o meno dell'atto amministrativo oggetto di accertamento. Quanto alla questione erariale, andrebbe meglio studiato il percorso che conduce la giurisprudenza contabile a valorizzare il momento volitivo, sia in ordine alla condotta che in ordine all'evento.

La senatrice MODENA *(FIBP-UDC)* evidenzia come la semplificazione, che si intenderebbe conseguire in tema di responsabilità erariale, non considera l'importante profilo della condanna alle spese. Se il danno erariale non è provato, infatti, le spese di un'azione iniziata dalla procura della Corte dei conti vengono addebitate all'ente che quest'ultima, nell'azione intrapresa inefficacemente, assumeva parte lesa. Senza una regolamentazione diversa della soccombenza, si rischia perciò che i costi elevatissimi dei giudizi contabili siano sostenuti dagli enti pubblici e, quindi, indirettamente dalla collettività; la Corte dei conti dovrebbe essere invece un supporto per la pubblica amministrazione, non una fonte di ulteriore aggravio di costi.

Il senatore GRASSO *(Misto-LeU)* si chiede se la norma dell'articolo 23 elimini o meno il problema denunciato dal Governo, secondo cui l'esigenza di semplificazione è volta a prevenire il rallentamento nei processi decisionali della pubblica amministrazione. Chi ha esperienza giurisdizionale sa che spesso questi problemi si risolvono con altri strumenti, come possono essere le linee guida impartite dal procuratore della Repubblica ai propri sostituti: imputando le notizie pervenute al registro di cui al modello 45, ad esempio, si consegue un filtro idoneo a valutare preventivamente se si riscontra la condotta che integra il reato e, solo in caso positivo, si procede all'iscrizione nel modello 21. Ciò consente, tra l'altro, di evitare lo *strepitus fori* e, di conseguenza, di condurre le indagini con maggiore ponderazione.

Non secondario, poi, è chiedersi se nella valutazione delle norme violate possa entrare (direttamente o per il tramite della legge n. 241 del 1990) anche l'articolo 97 della Costituzione e la conseguente prescrizione in ordine al principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione. Non si confonda la discrezionalità amministrativa con l'interpretazione: il controllo di legalità rappresentato dal sindacato amministrativo, quando vengono meno tutti gli altri presìdi, finisce per confluire nel giudizio penale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTATI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che sarà convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per programmazione lavori, domani 5 agosto, con orario da stabilire in relazione all'esito della Conferenza dei Capigruppo.

La seduta termina alle ore 18,45.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedì 4 agosto 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 122

Presidenza del Presidente
NENCINI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

180ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura dei lavori il presidente NENCINI rivolge un saluto al senatore Pittoni, che lo ha preceduto nel presiedere la Commissione, e un sentito ringraziamento a tutta la Commissione per l'elezione all'incarico di Presidente; dichiara sin d'ora il proprio intendimento di operare con il coinvolgimento corale, al di là degli schieramenti politici, dei commis-

sari, un metodo che egli ritiene coerente con i significativi poteri e funzioni che la Commissione è chiamata a svolgere.

Il PRESIDENTE riferisce quindi sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa, nel corso della quale si è convenuto sugli argomenti da inserire nel calendario dei lavori della Commissione alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva. Oltre al seguito dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 992 e connessi, in materia di attività motoria nella scuola primaria, e all'esame di eventuali atti del Governo e provvedimenti d'urgenza, si è convenuto di riprendere la discussione in sede redigente del disegno di legge n. 641 in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia, concernente la manovra disostruttiva, nonché di inserire all'ordine del giorno quella del disegno di legge n. 1154, che reca disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione economica e finanziaria nelle scuole primarie e secondarie. Si è inoltre convenuto di proseguire le audizioni nell'ambito degli affari assegnati e delle procedure informative già avviate o deliberate, con priorità a quelle di rappresentanti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e del settore della ricerca nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e sul precariato nella ricerca universitaria. Si è infine convenuto di programmare un'audizione del ministro per le politiche giovanili e lo sport Spadafora.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (n. 188)

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore VERDUCCI *(PD)* illustra lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, ricordando che la legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha disposto la costituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo da ripartire finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Le risorse complessivamente stanziate sul Fondo investimenti ammontano a 435 milioni di euro per l'anno 2020, a 880 milioni di euro per l'anno 2021, a 934 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.513 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e a 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. Successivamente, il decreto-legge n.16 del 2020 ha ridotto gli stanziamenti del Fondo: pertanto la dotazione del Fondo è ridotta di 50 milioni nel

2020, 180 milioni nel 2021, 190 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, 10 milioni nel 2026.

L'articolo 1, comma 24 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che le risorse del Fondo siano ripartite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza.

Lo schema in esame propone dunque il riparto del Fondo tra Ministeri tenuto conto delle proposte formulate dalle Amministrazioni centrali dello Stato e della valutazione effettuata sulla base di criteri riferiti al carattere innovativo, alla sostenibilità, all'impatto sociale, alla effettiva cantierabilità, alle ricadute sul mercato interno, alla capacità di attrarre finanziamenti europei e di completare progetti già avviati, agli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, di mitigazione del rischio sismico e di manutenzione straordinaria della rete viaria, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo. Laddove tali interventi rientrino nelle materie di competenza regionale o delle province autonome sono individuati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza Stato-Regioni. L'allegato 1 allo schema di decreto in esame illustra la proposta di riparto delle risorse del fondo tra Ministeri per ciascuna annualità nel periodo 2020-2034, relativamente agli stanziamenti da assegnare a ciascuna Amministrazione in relazione a programmi di investimento proposti e alle proprie competenze istituzionali.

Quanto ai Dicasteri di interesse per la Commissione, segnala che spettano, per l'intero quindicennio 2020-2034, con una distinta suddivisione per ciascun anno, 2.300,6 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, 1.600,9 milioni di euro al Ministero dell'università e della ricerca e 522,8 milioni di euro al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Conclude proponendo di esprimersi in senso non ostativo.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è posta ai voti e approvata.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante una prima ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (n. 189)

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore VERDUCCI *(PD)* illustra lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, richiamando l'istituzione di un

Fondo da ripartire finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, già ricordata in occasione dell'esame dell'atto del Governo n. 188 che si è appena concluso. Segnala che la legge di bilancio 2020, come modificata dal decreto-legge n. 16 del 2020, dispone la realizzazione di alcuni interventi il cui finanziamento è previsto a valere su una quota del Fondo, per complessivi 29 milioni di euro nel 2020, 32 milioni nel 2021, 30 milioni nel 2022, 20 milioni nel 2023. Si tratta, per quanto di competenza, di interventi per il completamento del polo metropolitano MI-MS di Cinisello-Monza Bettola, funzionale alla realizzazione delle Olimpiadi invernali 2026, per un ammontare di 8 milioni di euro nel 2020 e 7 milioni nel 2021, nonché di opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, per la realizzazione di interventi nel territorio della regione Lazio al fine di garantire la sostenibilità della *Ryder Cup* 2022 per un ammontare di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 10 milioni nel 2022. Tali risorse sono destinate a interventi volti a favorire la sostenibilità della *Ryder Cup* sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, ivi comprese quelle per l'accessibilità. Tali risorse sono ripartite, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. Lo schema di decreto in esame dispone quindi una prima ripartizione del Fondo in esame in coerenza con gli stanziamenti annualmente previsti dalle norme citate. Conclude proponendo di esprimersi in senso non ostativo.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è posta ai voti e approvata.

(1883) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale***

(Parere alle Commissioni 1ª e 8ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di martedì 28 luglio.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dà la parola alla relatrice.

La relatrice CORRADO *(M5S)* presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, *pubblicata in allegato.*

Il senatore CANGINI *(FIBP-UDC)* premette di conoscere le difficoltà di governare la burocrazia pubblica, che può costituire un limite all'azione politica e spesso al buon governo. Le buone intenzioni sottese al provvedimento d'urgenza in esame si sono però risolte in poca cosa; inoltre il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato all'inizio dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, quando sarebbe stato davvero utile semplificare e accelerare le procedure connesse alle misure per fronteggiare la pandemia e i suoi effetti. Il decreto-legge n. 76, peraltro, è composto da numerose disposizioni e non prevede alcuna abrogazione, aggravando così la giungla normativa che connota l'ordinamento italiano anziché concorrere alla sua semplificazione, assai necessaria. Giudica negativamente la scarsa attenzione per i settori di competenza della Commissione, nonostante il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici avesse richiamato l'esigenza di contemperare le istanze di semplificazione e quelle di tutela. Con il provvedimento in esame si è persa l'ennesima occasione di operare reali semplificazioni e si è nuovamente testimoniata la scarsa attenzione della maggioranza per la tutela dei beni culturali e paesaggistici.

Il senatore RAMPI *(PD)* dichiara di condividere alcune considerazioni svolte nell'intervento che lo ha preceduto: al di là degli schieramenti politici, ritiene infatti che occorra dare maggiore priorità, a partire dai lavori parlamentari, agli interventi nei settori di competenza della Commissione. Conclude dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

La senatrice SAPONARA *(L-SP-PSd'Az)* osserva, in primo luogo, come in occasione dell'esame del decreto-legge n. 76 sia nuovamente emerso, nelle numerose segnalazioni pervenute dalla società civile, il ruolo non positivo della burocrazia. Sottolinea poi la stretta connessione tra tutela e valorizzazione del patrimonio storico e dei beni culturali da un lato, e il settore edilizio dall'altro, soprattutto con riferimento alle difficoltà registrate per ristrutturazioni o altre tipologie di interventi sul patrimonio immobiliare. Al riguardo, considera necessario sostenere le imprese, i professionisti e i privati nel valorizzare le proprietà immobiliari, nella prospettiva di valorizzare il patrimonio culturale e di semplificare le procedure, evitando così il loro deperimento. Dopo aver preannunciato la presentazione, dinanzi alle Commissioni di merito, di alcuni emendamenti al disegno di legge in titolo che perseguono tale finalità, dichiara l'astensione del suo Gruppo sulla proposta della relatrice.

Ha quindi nuovamente la parola, per integrare il proprio intervento, il senatore CANGINI *(FIBP-UDC)*, il quale osserva come i limiti all'opera di semplificazione realizzata con il provvedimento di urgenza in esame non derivino, a suo giudizio, tanto da resistenze della burocrazia, quanto dalla scarsa forza e determinazione politica con la quale si interviene e da resistenze culturali e politiche di una parte dell'attuale maggioranza,

che impediscono di valutare l'abolizione del reato di abuso di ufficio, che realizzerebbe una radicale e positiva semplificazione: tale reato costituisce infatti un fortissimo freno all'attività delle pubbliche amministrazioni e la sua incongruità è testimoniata dall'abnorme divario tra procedimenti giudiziari avviati e condanne comminate.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO esprime parere favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(992) ***Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(567) ***ROMEO ed altri. – Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù***

(625) ***Donatella CONZATTI ed altri. – Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici***

(646) ***CASTALDI ed altri. – Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria***

(1027) ***Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. – Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 luglio.

Il relatore BARBARO *(L-SP-PSd'Az)* propone di rinviare l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 992, assunto a base dell'esame, in attesa del parere della Commissione bilancio e al fine di svolgere un previo confronto con il Governo; osserva inoltre che l'esame dell'annunciato schema di decreto legislativo attuativo della delega conferita al Governo in materia di ordinamento sportivo potrà offrire l'occasione di valutare se far confluire la normativa oggetto del disegno di legge n. 992 in quel provvedimento.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO concorda con la proposta di rinvio formulata dal relatore, anche alla luce della programmata audizione del ministro Spadafora.

Non essendovi obiezioni, il PRESIDENTE avverte che il seguito dell'esame è quindi rinviato; propone inoltre di posticipare alle ore 9 la seduta già convocata alle ore 8,30 di domani, mercoledì 5 agosto.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc'anzi, la seduta già convocata alle ore 8,30 di domani, mercoledì 5 agosto è posticipata alle ore 9 per lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1883

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

alla luce dell'articolo 122, comma 4 del decreto-legge n. 18 del 2020, a norma del quale «il Commissario straordinario per l'emergenza opera fino alla scadenza dello stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe», si invita a valutare l'opportunità di integrare in modo conforme l'articolo 8, comma 8, che letteralmente sancisce che il Commissario opera «fino alla scadenza del predetto stato di emergenza»;

si invita a valutare l'opportunità di modificare la formulazione dell'articolo 19, comma 1, lettera *d)*, chiarendo se l'espressione «di ruolo» debba riguardare non solo i professori associati, ovvero anche i professori ordinari;

in merito all'articolo 19, comma 2, si segnala l'esigenza di fissare un termine per l'adozione del regolamento di delegificazione ivi previsto; in relazione all'accreditamento iniziale, rimesso alla delegificazione, si valuti l'opportunità di un approfondimento in merito alle norme generali regolatrici della materia – richieste per l'adozione dei regolamenti di delegificazione – se siano cioè individuate nella legge n. 240 del 2010 e nel citato decreto legislativo n. 19 del 2012, al cui interno si colloca la novella in questione, oppure se sia necessario un richiamo o formulazione espliciti di disposizioni primarie di riferimento;

sempre in tema di accreditamento iniziale, si segnala poi che il nuovo termine per disporre l'accreditamento è fissato al 15 aprile precedente all'avvio dell'anno accademico: sul piano della formulazione, si invita a valutare l'opportunità di riferire il termine all'anno accademico antecedente l'attivazione del corso;

quanto all'abrogazione dei commi da 3 a 10 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 19 del 2012, prevista sempre dall'articolo 19, comma 2, si segnala che il comma 10 del citato articolo 8 non è connesso in senso stretto alla procedura di accreditamento che si intende sostituire, ma attiene alla soppressione (e all'accorpamento) dei corsi già attivati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 19 del 2012 che non hanno ottenuto l'accreditamento iniziale; esso è dunque correlato al comma 2: si valuti pertanto la congruità della sua abrogazione; inoltre, considerato che saranno abrogati i commi da 3 a 10 dell'articolo 8 a far data dall'entrata in vigore del regolamento di delegificazione, si valuti l'opportunità di inserire la novella dopo il comma 2, anziché dopo il comma 10;

in merito all'articolo 19, comma 3, considerato che la condizione posta per sostenere gli esami finali presso le Scuole superiori riguarda il conseguimento della laurea o della laurea magistrale, parrebbe intendersi che essa vada riferita al percorso universitario sia di primo sia di secondo livello: si invita a valutare l'opportunità di richiamare anche il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico; inoltre, le disposizioni riferite sia all'equiparazione che alla possibilità di essere ammessi agli esami finali si applicano, previa autorizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, anche ai corsi analoghi accreditati attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei: si invita quindi a chiarire in che termini operi l'autorizzazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca, tenuto conto che l'equiparazione opera *ex lege*;

quanto infine all'articolo 19, comma 4, che reca la nuova disciplina per il collegio dei revisori legali dei conti delle fondazioni universitarie di diritto privato, si invita a considerare che tale disciplina diventa oggetto di una fonte primaria, mentre tutta la disciplina delle fondazioni, comprese le norme inerenti i suoi organi, resta dettata da una fonte secondaria (il decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2001);

si segnala, infine, l'esigenza che la semplificazione amministrativa introdotta in materia di edilizia non pregiudichi l'identità storico-culturale, paesaggistica e le caratteristiche artistiche e architettoniche dei centri storici e di tutti i complessi edilizi identificati negli insediamenti storici.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedì 4 agosto 2020

Plenaria

153ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante una prima ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (n. 189)
(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore FEDE *(M5S)* illustra il provvedimento in esame, ricordando preliminarmente che la legge di bilancio per il 2020, all'articolo 1, commi 18, 19 e 622, ha previsto che una quota delle risorse assegnate al Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese venga destinata a specifici interventi.

Si tratta complessivamente di 111 milioni di euro per il periodo 2020-2023, suddivisi in 29 milioni di euro per il 2020, 32 milioni per il 2021, 30 milioni per il 2022 e 20 milioni per il 2023, da utilizzare: ai sensi del comma 18, per finanziare il completamento del polo metropolitano M1-M5 di Cinisello – Monza Bettola – che rientra tra gli interventi funzionali alla realizzazione delle Olimpiadi invernali 2026 – nella misura di 8 milioni di euro nel 2020 e di 7 milioni nel 2021; ai sensi del comma 19, per la realizzazione, nel territorio della regione Lazio, delle opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, necessarie per garantire la sostenibilità della Ryder Cup 2022, nella misura di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 10 milioni di euro nel 2022; ai sensi del comma 622, per gli interventi di progettazione e realizzazione di bonifiche nei poligoni militari, nella misura di 1 milione di euro nel 2020, 5 milioni nel 2021 e 20 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Con lo schema di D.P.C.M. in esame, che consta di un solo articolo, si procede quindi all'assegnazione di tali risorse ai suddetti interventi.

Lo schema prevede inoltre che, al fine di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, si applichino le disposizioni del decreto legislativo n. 229 del 2011 e conseguentemente l'intervento sia corredato del Codice unico di Progetto (CUP) e del Codice di identificativo di gara (CIG), da riportare nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento.

Per valutare lo stato di avanzamento dei programmi finanziati e le principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, si stabilisce infine che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa inviino entro il 15 settembre di ogni anno una apposita relazione alla Presidenza del Consiglio, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

In conclusione, formula una proposta di osservazioni favorevoli.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) – premesso che il polo metropolitano M1-M5 di Cinisello – Monza Bettola, oggetto del provvedimento in esame, è un intervento distinto dal prolungamento della linea metropolitana M5 da Milano fino a Monza – ritiene che sarebbe tuttavia utile capire quando partiranno i lavori per quest'ultima opera, che il Programma nazionale di riforma 2020, recentemente esaminato dalle Camere, include tra le opere prioritarie e per la quale la legge di bilancio per il 2019 ha stanziato le necessarie risorse di competenza statale. È importante che l'opera venga realizzata in tempi rapidi, eventualmente previa nomina di un commissario. Con riferimento allo stanziamento per gli interventi di progettazione e realizzazione di bonifiche finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento, domanda se siano noti i poligoni militari nei quali tali bonifiche verranno effettuate.

Il relatore FEDE *(M5S)* osserva che, secondo la relazione illustrativa, gli interventi di bonifica dei poligoni saranno realizzati mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della difesa di un fondo per la progettazione e la realizzazione degli interventi e si riserva di acquisire elementi informativi in merito alle modalità di riparto del fondo suddetto.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto sullo schema di osservazioni favorevoli proposto dal Relatore.

La senatrice PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)* annuncia il voto favorevole del Gruppo della Lega, in quanto si tratta di interventi necessari per i territori, per i quali il suo Gruppo si è sempre battuto. Auspica che in futuro gli importi possano essere aumentati, ma si tratta comunque di un segnale importante per un Paese che dimostra di voler ripartire.

Il senatore PAROLI *(FIBP-UDC)* annuncia il voto favorevole di Forza Italia, auspicando che sempre maggiori risorse vengano destinate alla realizzazione di linee metropolitane.

Il senatore RUSPANDINI *(FdI)* annuncia il voto favorevole di Fratelli d'Italia.

Il senatore STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))* annuncia il voto favorevole del Gruppo delle Autonomie.

Il senatore ASTORRE *(PD)*, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo del PD, esprime grande soddisfazione per il fatto che, alla luce delle dichiarazioni di voto, la Commissione si appresta a esprimersi unanimemente.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli del relatore Fede, che risulta approvato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (n. 188)

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore ASTORRE *(PD)* illustra il provvedimento in esame, che è volto a ripartire le risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, istituito dalla legge di bilancio per il 2020 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare, il comma 14 dell'articolo 1 della legge di bilancio ha assegnato al Fondo una dotazione complessiva – relativa agli anni dal 2020 al 2034 – di 20,8 miliardi di euro.

Ai sensi dei commi 18, 19 e 622, una quota delle risorse del Fondo – pari a 111 milioni di euro per il periodo 2020-2023 – è destinata al completamento del polo metropolitano M1-M5 di Cinisello-Monza Bettola, alla realizzazione degli interventi di infrastrutturazione per la Ryder Cup 2022 nonché degli interventi di progettazione e realizzazione di bonifiche per il recupero dei residuati del munizionamento impiegato nei poligoni militari.

Gli stanziamenti del Fondo sono inoltre stati ridotti di una quota pari a 1 miliardo di euro per il periodo 2020-2026 dall'articolo 3, comma 12-*bis*, del decreto-legge n. 16 del 2020, che ha autorizzato direttamente la spesa per le opere da realizzare nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano in vista delle Olimpiadi invernali del 2026, per le quali sempre la legge di bilancio 2020 aveva invece previsto il finanziamento a valere sulle risorse del Fondo.

Le risorse che residuano sul Fondo – una volta sottratte quelle per gli interventi di cui ai commi 18, 19 e 622 e quelle per le Olimpiadi invernali del 2026 – ammontano dunque complessivamente a 19,7 miliardi, così suddivisi: 356 milioni per il 2020, 668 milioni per il 2021, 714 milioni per il 2022, 835 milioni per il 2023, 871 milioni per il 2024, 1.322 milioni per il 2025, 1.503 milioni per il 2026, 1.672 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, 1.700 milioni per ciascuno degli anni 2033 e 2034.

Tali risorse sono ripartite con il provvedimento in esame tra i vari Ministeri, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali per le materie di competenza che, secondo la relazione illustrativa, sono stati valutati alla luce di specifici criteri (carattere innovativo, sostenibilità, impatto sociale, effettiva cantierabilità, ricadute sul mercato interno, capacità di attivare finanziamenti europei e di completare progetti già avviati, interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, di mitigazione del rischio sismico e di manutenzione straordinaria della rete viaria).

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti beneficia di uno stanziamento pari a 6.091,1 milioni di euro nell'arco degli anni dal 2020 al 2034, pari a quasi il 30,9% del totale, configurandosi come l'amministrazione centrale dello Stato destinataria della parte più consistente delle risorse.

Nel dettaglio, al MIT sono destinati 34,7 milioni nel 2020, 87,9 milioni nel 2021, 100,1 milioni nel 2022, 111,5 milioni nel 2023, 152,4 milioni nel 2024, 353,2 milioni nel 2025, 471,9 milioni nel 2026, 613,2 milioni nel 2027, 792,6 milioni nel 2028, 802,6 milioni nel 2029, 831,7 milioni nel 2030, 867,7 milioni nel 2031, 203,2 milioni nel 2032, 423,6 milioni nel 2033, 244,8 milioni nel 2034.

Nell'ambito degli stanziamenti assegnati, gli interventi sono individuati dai Ministeri nel rispetto delle procedure previste dalla legislazione vigente, anche, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati ed il sistema delle autonomie.

Al fine di garantire il monitoraggio della spesa effettuata si applica il decreto legislativo n. 229 del 2011 e, conseguentemente, l'intervento deve essere corredato dal Codice unico di Progetto (CUP) e dal Codice identificativo di gara (CIG), da riportare nelle fatture e nei mandati di pagamento.

Ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, è infine tenuto ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate.

In conclusione formula una proposta di osservazioni favorevoli.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CAMPARI *(L-SP-PSd'Az)* osserva che dalla tabella allegata al provvedimento in esame emerge che gli stanziamenti a favore

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presentano un andamento crescente, in virtù del quale nei primi anni le somme stanziate sono più ridotte per divenire poi più significative col passare degli anni. Esprime quindi il timore che ciò possa preludere all'adozione di nuovi provvedimenti che, nel frattempo, modifichino la destinazione delle somme più ingenti previste in futuro ed esorta tutti i componenti della Commissione a vigilare affinché ciò non avvenga.

Il senatore RUFA *(L-SP-PSd'Az)* chiede se la modifica apportata dall'articolo 3, comma 12-*bis*, del decreto-legge n. 16 del 2020 al comma 18 della legge di bilancio per il 2020 abbia comportato una riduzione delle risorse per le opere da realizzare in Lombardia e Veneto e nelle province di Trento e di Bolzano in vista delle Olimpiadi invernali del 2026.

Il relatore ASTORRE *(PD)* chiarisce che non vi è stata nessuna riduzione delle risorse previste, ma solo il loro spostamento dal Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese e dunque una sottrazione delle stesse alle modalità di riparto del Fondo che renderà più rapido il loro utilizzo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli del relatore Astorre, che risulta approvato.

Si compiace, infine, per l'approvazione all'unanimità delle osservazioni su entrambi i provvedimenti all'ordine del giorno.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

PRESIDENTE comunica che la seduta già prevista per domani, mercoledì 5 agosto, alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,05.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedì 4 agosto 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 165

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 17,10

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ISPRA (ISTITUTO SUPERIORE PER LA RICERCA E LA PROTEZIONE AMBIENTALE), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 337 (DANNI CAUSATI ALL'AGRICOLTURA DALL'ECCESSIVA PRESENZA DELLA FAUNA SELVATICA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 166

Presidenza della Vice Presidente
BITI

Orario: dalle ore 17,10 alle ore 18,05

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI (CIC) E DEL CONSORZIO ITALIANO BIOGAS (CIB), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 355 (PROBLEMATICHE CONNESSE AL TEMA DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL LORO IMPATTO SUL SETTORE AGRICOLO)

Plenaria

128ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 18,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VALLARDI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario L'ABBATE risponde all'interrogazione n. 3-01738, presentata dai senatori Centinaio, Bergesio, Vallardi e Sbrana, facendo presente che la tutela dei prodotti agroalimentari nazionali è una delle priorità che il Governo persegue non soltanto a vantaggio dei comparti produttivi, ma anche dei consumatori che, attraverso un'etichettatura corretta e trasparente, sono in grado di operare scelte di acquisto consapevoli.

In tale direzione, il contrasto alle frodi e al fenomeno dell'*italian sounding* è senza dubbio una delle azioni più efficaci e a tal fine è continuo lo sforzo di potenziamento del sistema dei controlli anche nel settore del miele, dove vige l'obbligo dell'indicazione in etichetta del Paese di origine.

L'autorevolezza delle ispezioni ministeriali è riconosciuta a livello mondiale, tant'è che l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), organo tecnico di controllo del Ministero, istituzionalmente preposto alla prevenzione e repressione degli illeciti nei diversi settori del comparto agroalimentare, si

è confermato il punto di riferimento dei controlli sul *food* a livello non solo italiano ma internazionale.

Riguardo all'incremento delle importazioni dalla Cina e dai Paesi terzi in genere, di mieli di scarsa qualità mercantile o di analoghi derivati, spesso illecitamente spacciati per miele, rileva che l'Ispettorato effettua sul territorio nazionale i controlli sui mieli di diversa origine botanica (uniflorali e millefiori) e di diversa origine geografica (Stati membri dell'UE e Paesi terzi), sia alla produzione che alla commercializzazione. Per quelli biologici sono previste anche analisi specifiche tese ad evidenziare la presenza di residui di prodotti fitosanitari non ammessi in tale metodo di produzione.

La collaborazione intrapresa con l'Agenzia delle dogane e con le Capitanerie di porto ha consentito di incrementare l'attività di monitoraggio dei flussi d'importazione dei prodotti agroalimentari provenienti da Paesi terzi ed evitare fraudolente commercializzazioni di mieli falsamente dichiarati «italiani» sul territorio nazionale.

L'Ispettorato, fin da 2015, partecipa attivamente al Piano coordinato di controllo avviato dai servizi della Commissione europea con la Raccomandazione n. 1558 del 12 marzo 2015, da attuare contemporaneamente nei territori degli Stati membri, per svelare pratiche fraudolente nella commercializzazione dei prodotti ittici e del miele; in tale contesto, e anche nell'ambito del Nucleo di valutazione del Piano nazionale integrato (PNI), il miele è stato individuato come uno dei settori strategici «obiettivo» che saranno inseriti nel Piano di controllo Nazionale Pluriennale 2020/2024.

Dal confronto dei dati forniti da ICQRF dal 2016 ad oggi, i controlli eseguiti sul prodotto in esame hanno registrato un *trend* sempre crescente. Solo nel corso dei primi sette mesi di quest'anno, risultano effettuati 786 controlli ed analizzati oltre 140 campioni, di cui l'8,6 per cento è risultato irregolare. Al fine di potenziare l'attività analitica l'Ispettorato ha recentemente acquisito una strumentazione tecnico-scientifica all'avanguardia (spettrometro di massa ad alta risoluzione con tecnologia Orbitrap) che consente efficaci strategie di *screening* volte a rivelare la presenza di sostanze contaminanti alimentari e dei relativi metaboliti, nonché di eventuali adulteranti. Sempre a tal proposito ricorda che nei programmi apicoli attuati ai sensi del Regolamento 1308/2013, sono previste azioni di ricerca volte a migliorare le analisi chimico-fisiche atte a smascherare le frodi e le adulterazioni.

Per ovviare alle conseguenze degli andamenti climatici particolarmente avversi degli ultimi anni, la legge di bilancio 2019 ha stanziato, per il 2019 e il 2020, un milione di euro per la realizzazione di progetti nel settore apistico finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale e il decreto di attuazione della disposizione predetta, che intende privilegiare progetti straordinari a dimensione nazionale che si integrano con le altre misure attivate in ambito comunitario, è già stato emanato.

Rassicura gli interroganti che l'intento è proprio quello di mettere in campo strategie ed azioni di carattere straordinario per sostenere e potenziare l'allevamento delle api e la produzione nazionale di miele unitamente a strategie finalizzate a valorizzare i mieli italiani di qualità e la loro caratterizzazione identitaria.

Per garantire un efficace e immediato intervento di sostegno al settore, la misura prevista dall'articolo 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto lo stanziamento di 426 milioni di euro per l'anno 2020 a copertura dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, appartenenti alle filiere agricole e della pesca, per il periodo 1º gennaio-30 giugno 2020. Tra le filiere oggetto del beneficio contributivo è stata inclusa anche quella apistica.

A ciò si deve anche aggiungere la promozione di interventi per adeguare gli aspetti gestionali e dell'allevamento alle mutate condizioni climatiche, estendendo i benefici dei sostegni assicurativi previsti per altri settori del comparto agricolo e favorendo tutte quelle attività che facilitino l'applicazione di questi strumenti anche al comparto apistico.

Il Sottosegretario rileva infine che il Ministero si è attivato presso la Commissione europea per modificare la Direttiva 2001/110/EC al fine di rendere obbligatoria, in tutta la UE, l'indicazione della lista dei Paesi di provenienza sull'etichetta delle miscele di mieli (così come già prevede la norma di applicazione italiana, per i mieli confezionati nel nostro Paese) e, in aggiunta, l'indicazione delle percentuali dei relativi componenti.

Il senatore BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)* ringrazia il Sottosegretario e si dichiara non soddisfatto della risposta. Dopo aver ricordato l'importanza dell'apicoltura italiana, in cui sono attivi circa 63.000 operatori, fa presente che si tratta di un settore che, già in difficoltà, ha visto ulteriormente peggiorare le proprie condizioni durante l'emergenza epidemiologica. Sottolinea che le risorse previste sono assai limitate e sicuramente insufficienti e che il Governo non risulta aver approntato alcuna azione per arginare la crescente importazione di prodotto di bassa qualità proveniente da Paesi extra UE. Ritiene in conclusione che siano necessari maggiori controlli che impediscano la commercializzazione del miele risultato irregolare, la realizzazione di una forte campagna promozionale in favore del miele prodotto in Italia e, più in generale, un serio intervento di ristoro in favore degli apicoltori italiani che in questo periodo attraversano una fase di grandissima difficoltà.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(1883) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale***
(Parere alle Commissioni 1ª e 8ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta è stata svolta la relazione illustrativa. Fa presente altresì che il termine per la presentazione di emendamenti alle Commissioni 1ª e 8ª riunite è stato rinviato a giovedì 6 agosto.

Il relatore TARICCO *(PD)* invita i colleghi senatori a far pervenire entro oggi proposte e suggerimenti utili per la predisposizione di una proposta di parere, che verrà da lui presumibilmente presentata nella seduta della Commissione già convocata per domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1728) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007***
(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice ABATE *(M5S)* illustra il disegno di legge in esame, assegnato in sede referente alla 3ª Commissione, che reca la ratifica della Convenzione del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sul lavoro nel settore della pesca, nota tecnicamente come Convenzione 188.

Ricorda che la Convenzione sul lavoro nel settore della pesca, composta da 54 articoli e da 3 allegati, in vigore dal novembre 2017, ha lo scopo di completare e riunire in un unico strumento le norme internazionali e i principi fondamentali di altre convenzioni internazionali sul lavoro relativi alle condizioni di vita e di lavoro dei pescatori. In particolare, la Convenzione è finalizzata a garantire condizioni di lavoro dignitose a tutti i lavoratori della pesca, stabilendo requisiti minimi di lavoro a bordo, nonché regole relative al vitto e all'alloggio dei pescatori, nonché a garantire rigorose misure di salute e di sicurezza, ad assicurare l'assistenza sanitaria e a prevedere meccanismi di protezione sociale e azioni di contrasto al lavoro minorile e forzato, allo sfruttamento dei migranti, alla tratta ed alla pesca illegale. Le disposizioni della Convenzione, dal punto di vista giuridico, poggiano sulla Convenzione ONU sul diritto del mare del 1982, sulla Dichiarazione OIL sui principi e diritti fondamentali nel lavoro del 1998 e sul quadro dei diritti e delle garanzie risultante da numerose convenzioni internazionali sul lavoro.

La parte prima della Convenzione (articoli 1-5) concerne l'ambito definitorio e il campo di applicazione e stabilisce che le misure in essa con-

tenute si applichino a tutti i pescatori e a tutti i pescherecci impegnati in operazioni di pesca commerciale.

Dopo la parte seconda (articoli 6-8), relativa ai princìpi generali, la parte terza (articoli 9-12), nello stabilire le condizioni minime per il lavoro a bordo dei pescherecci, fissa a 16 anni l'età minima di lavoro e dispone il divieto di assumere pescatori di età inferiore ai 18 anni per lavori notturni, salvo eccezioni esplicitamente contemplate. La parte quarta (articoli 13-24), che ha per oggetto le condizioni di servizio, stabilisce che le normative nazionali dispongono in ordine alla qualità e al numero sufficiente di effettivi a bordo dei pescherecci al fine di assicurare la sicurezza della navigazione e del funzionamento della nave. Ulteriori disposizioni riguardano i periodi di riposo regolari e di durata sufficiente concessi ai pescatori al fine di preservarne la sicurezza e la salute, il rimpatrio dei pescatori in scadenza di contratto e le misure di reclutamento del personale di bordo. La parte quinta (articoli 25-28) concerne le condizioni di alloggio e di alimentazione dei pescatori, mentre la parte sesta (articoli 29-39) è relativa alle cure mediche, alla protezione della salute e alla sicurezza sociale dei lavoratori della categoria. La parte settima (articoli 40-44) concerne le condizioni previste per il rispetto e l'applicazione della Convenzione stessa, stabilendo che ogni Stato membro eserciti il controllo sulle navi di sua competenza tramite ispezioni, stesura di rapporti, esame di denunce, imposizione di misure correttive adeguate. Le ultime due parti della Convenzione, l'ottava (articolo 45) e la nona (articoli 46-54), stabiliscono, rispettivamente, le procedure di emendabilità dei tre allegati e le disposizioni finali della Convenzione.

Fa presente, in conclusione, che il relativo disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

Il presidente VALLARDI avverte che l'ordine del giorno della seduta della Commissione, già convocata domani, mercoledì 5 agosto, alle ore 14, è integrato con l'esame, in sede consultiva, dell'atto del Governo n. 188 (schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,30.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Martedì 4 agosto 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 128

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,45

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR FEDERICO TESTA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELLA PROPOSTA DI NOMINA DEL PRESIDENTE DELL'ENEA – AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Plenaria

108ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1883) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale***

(Parere alle Commissioni 1ª e 8ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 luglio.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente GIROTTO dichiara esperita tale fase procedurale.

In qualità di relatore, il presidente GIROTTO *(M5S)* illustra lo schema di parere non ostativo con osservazioni, *pubblicato in allegato.*

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti ed approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Federico Testa a Presidente dell'ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (n. 55)
(Parere al Ministro dello sviluppo economico. Esame e rinvio)

Il relatore ANASTASI *(M5S)* illustra la proposta di nomina, soffermandosi sul *curriculum* del candidato, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata alle ore 9,15 di domani, mercoledì 5 agosto, per l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, della proposta di nomina del Presidente dell'ENEA.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1883

La 10ª Commissione permanente, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (n. 1883),

esprime parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 50, al fine di garantire il pieno rispetto delle norme europee sulla valutazione dell'impatto ambientale, si ritiene che la razionalizzazione delle relative procedure debba essere affiancata dalla garanzia di ottenere risposte in tempi certi da parte delle Pubbliche amministrazioni, prevedendo un'adeguata partecipazione del soggetto pubblico al processo di valutazione, nonché da misure di sostegno in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale per l'energia e il clima (PNIEC), quali la semplificazione delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di rete, idonea alla creazione di un innovativo sistema energetico decentrato, costituito da impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili collegati ad accumuli, in particolare nelle aree industriali o non utilizzate ai fini agricoli;

con riferimento all'articolo 56, nell'ambito della semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, si ritiene necessario garantire il superamento delle difficoltà procedurali incontrate nell'installazione dei medesimi impianti in sostituzione di coperture in amianto e su aree a destinazione industriale, nonché favorire l'accesso ai meccanismi di incentivazione per gli impianti fotovoltaici realizzati in sostituzione delle coperture in amianto in cave, discariche o aree incluse nel perimetro di terreni che sono oggetto di bonifica, nei quali è già avvenuta la caratterizzazione dell'area ed eventuali interventi conseguenti;

in merito all'articolo 57, al fine di realizzare una semplificazione della disciplina relativa alla realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, si ritiene necessaria una maggiore incisività rispetto alla razionalizzazione delle autorizzazioni necessarie all'installazione e modifica delle stazioni di ricarica, sia se realizzate su terreni privati sia, e in particolare, se realizzate su suolo pubblico;

con riferimento all'articolo 62, si suggerisce alle Commissioni di merito di definire un procedimento autorizzativo che assicuri maggiore rapidità rispetto ai sistemi di accumulo di energia, sia *stand-alone*, che collegati a impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile;

si suggerisce altresì di individuare interventi di semplificazioni delle procedure per le attività produttive di piccola e media dimensione, al fine di svolgere la vendita diretta dei beni prodotti, anche *on line*, o attività multifunzionali, legate all'offerta di servizi e beni nell'ambito del settore del turistico nelle aree rurali e nei piccoli centri;

da ultimo, valutino le Commissioni di merito di pervenire a un'efficace interoperabilità tra SUAP (Sportello unico per le attività produttive), Registro delle imprese, REA (Repertorio economico e amministrativo) e fascicolo informatico d'impresa, così da semplificare la comunicazione di avvio dell'attività economica.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedì 4 agosto 2020

Plenaria

201ª Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Francesca Puglisi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1883) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale***
(Parere alle Commissioni 1ª e 8ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 luglio.

Il senatore FLORIS *(FIBP-UDC)* considera essenziale disporre di dati certi in ordine al fabbisogno effettivo di personale della pubblica amministrazione nelle sue varie articolazioni, tenuto conto che l'attuale tendenza a procedere a immissioni, nonostante il già ingente onere finanziario sostenuto dal bilancio pubblico, pone preoccupazioni sulla sua sostenibilità. Esorta inoltra a porre la massima attenzione ai temi della razionalizzazione e della digitalizzazione delle amministrazioni, tenuto conto dell'aggravio di cui le imprese risentono pesantemente, costituito dagli oneri burocratici, mentre il decreto-legge in esame non fornisce soluzioni in merito.

La senatrice PIZZOL *(L-SP-PSd'Az)* auspica una riflessione in ordine al tema del ricorso al lavoro agile, particolarmente in considerazione delle

notevoli difficoltà incontrate da numerosi utenti nell'entrare in contatto con gli uffici pubblici.

La senatrice TOFFANIN *(FIBP-UDC)* giudica il provvedimento in esame deludente rispetto all'obiettivo, pur apertamente affermato, di apportare un'autentica semplificazione al sistema amministrativo pubblico, tale da renderlo adeguato alle attese degli utenti e degli operatori economici. In particolare rileva la costante tendenza a prevedere meccanismi procedurali complessi, che determinano ulteriori rallentamenti e incertezze nella fruizione dei benefici finalizzati al rilancio economico.

La presidente MATRISCIANO *(M5S)*, in sostituzione della senatrice Nocerino, relatrice sul disegno di legge in titolo, propone l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore ROMEO *(L-SP-PSd'Az)* preannuncia il voto di astensione del proprio Gruppo, che si riserva di verificare l'atteggiamento del Governo e delle forze di maggioranza in sede di trattazione degli emendamenti, finalizzati a migliorare un testo che ritiene presenti diverse lacune in ordine alla possibilità di apportare semplificazioni effettive al sistema amministrativo.

Il senatore SERAFINI *(FIBP-UDC)* esprime una valutazione positiva circa l'impostazione di base del provvedimento, il quale tuttavia risente di notevoli carenze sul profilo attuativo. Dichiara pertanto il voto di astensione a nome del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere favorevole formulata dalla presidente Matrisciano è infine posta in votazione, risultando approvata.

(1583) ***Rosa Silvana ABATE ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli***

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Nell'illustrare gli aspetti di competenza del disegno di legge in titolo, la relatrice CAMPAGNA *(M5S)* richiama l'attenzione sull'articolo 2, che integra il comma 2 dell'articolo 10-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, con una previsione volta a specificare gli indicatori necessari ai fini dell'elaborazione mensile dei costi medi di produzione dei prodotti agricoli, fra i quali è compreso il differente costo della manodopera negli areali produttivi, stimato sulla base dei dati forniti annualmente da Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ISTAT, INPS, INAIL e ANPAL.

In conclusione, preannuncia la proposta di espressione di un parere favorevole.

Il senatore ROMEO *(L-SP-PSd'Az)* suggerisce di rimandare alla seduta di domani la votazione della proposta di parere.

Il senatore FLORIS *(FIBP-UDC)* concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1646) ***Deputati Tiziana CIPRINI ed altri. – Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 21 luglio.

La presidente MATRISCIANO informa la Commissione che allo scadere del termine previsto sono pervenuti due emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1646, *pubblicati in allegato.*

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (n. 188)

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice GUIDOLIN *(M5S)* illustra la base giuridica e la finalità dello schema in esame, consistente nella ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Per quanto più specificamente di competenza, nota quindi che, ai sensi dell'allegato 1 allo schema di decreto, contenente la proposta di riparto delle risorse del fondo tra Ministeri, in relazione ai programmi di investimento proposti e alle competenze istituzionali, per l'intero quindicennio 2020-2034, con una distinta suddivisione per ciascun anno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali spettano 14,3 milioni di euro.

Preannuncia infine l'intenzione di proporre l'espressione di osservazioni favorevoli.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rinviare alla seduta di domani la votazione della proposta di osservazioni, data l'esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (n. 187)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Dopo aver rilevato che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui all'articolo 1 e allegato A, numero 23), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in relazione al recepimento della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, e dato conto dei termini di recepimento, il relatore AUDDINO *(M5S)* nota che l'articolo 1 prevede modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136. In particolare, il comma 1, lettera *a)*, numero 2), estende l'ambito di applicazione della disciplina di tutela dei lavoratori in distacco a casi specifici relativi ad agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia, mentre la successiva lettera *b)* dispone l'equiparazione con gli omologhi casi in cui l'agenzia di somministrazione abbia sede in Italia. Riguardo ai casi in cui le imprese stabilite all'estero distacchino in Italia, nell'ambito di una prestazione di servizi, uno o più lavoratori, la tutela relativa alle condizioni economiche e normative è ridefinita dal numero 2) della lettera *b)* e dalla successiva lettera *c)*. In particolare, il principio di parità è esteso al complesso della retribuzione; sono confermate sia l'inclusione delle maggiorazioni della retribuzione per lavoro straordinario sia l'esclusione dei regimi pensionistici integrativi di categoria. Nella nozione di retribuzione vengono incluse le indennità riconosciute al lavoratore per il distacco che non siano versate a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute a causa del distacco. È inoltre disposto il diritto a indennità o rimborsi.

Si sofferma poi sulla successiva lettera *e)*, che disciplina la pubblicazione delle informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione che devono essere rispettate nelle ipotesi dei distacchi transnazionali, sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché sulla lettera *f)*, che reca alcune integrazioni della disciplina della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri dell'Unione europea e sulla lettera *g)*, recante, con riferimento alla disciplina degli obblighi di comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un intervento di coordinamento con la precedente lettera *a)*, numero 2).

Dà quindi conto degli obblighi a carico delle imprese utilizzatrici nell'ambito delle fattispecie di somministrazione transnazionale di lavoro introdotti dalla lettera *h)*, con riferimento ai quali sono previse alcune norme sanzionatorie dalla lettera *i)*.

Prosegue notando che l'articolo 2 reca le clausole finali di invarianza finanziaria e che l'articolo 3 esclude dall'ambito delle modifiche alla nor-

mativa vigente di cui allo schema di decreto in esame le prestazioni transnazionali di servizi nel settore del trasporto su strada, in conformità alla direttiva oggetto di recepimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1646

Art. 1.

1.1
LUCIDI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera* a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* all'articolo 152, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il contratto di assunzione è stipulato per i cittadini italiani a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi; per i cittadini stranieri a tempo determinato per un periodo non superiore a tre anni non prorogabile, con un periodo di prova di sei mesi. Alla scadenza del periodo di prova, sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la risoluzione del contratto"»;

b) *sostituire la lettera* c) *con la seguente:*

«*c)* all'articolo 154, secondo comma, le parole: "classe accertano, sentite anche le rappresentanze sindacali in sede" sono sostituite dalle seguenti: "categoria o le delegazioni diplomatiche speciali accertano annualmente, sentite le rappresentanze sindacali in sede locale e quelle presenti sul territorio nazionale"»;

c) *alla lettera* d)*, dopo le parole:* «all'articolo 155, terzo comma,» *inserire le seguenti:* «dopo le parole "organizzazioni sindacali" sono inserite le seguenti: "in sede locale e quelle presenti sul territorio nazionale" ed»;

d) *dopo la lettera* d)*, inserire la seguente:* «*d*-bis*)* all'articolo 155, quarto comma, dopo le parole: "Il Ministero" sono inserite le seguenti: ", previo parere vincolante del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, di cui all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124,"»;

e) *dopo la lettera* i)*, aggiungere le seguenti:*

«*i*-bis*)* all'articolo 167, le parole: "dieci per cento" sono sostituite con le seguenti: "settanta per cento";

i-ter*)* all'articolo 168, quinto comma, dopo le parole: "con decreto del Ministro per gli affari esteri" sono inserite le seguenti: ", previo parere

vincolante del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, di cui all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124,";

i-quater*)* all'articolo 169, primo comma, la parola: "persone" è sostituita con le seguenti: "cittadini italiani"».

1.2

LUCIDI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* b), *sostituire le parole:* «I contratti di detti impiegati temporanei sono suscettibili, in caso di perdurante assenza del dipendente, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi» *con le seguenti:* «I contratti di detti impiegati temporanei non sono suscettibili, in caso di perdurante assenza del dipendente, di rinnovo»;

b) *alla lettera* d) *sostituire le parole:* «diciotto mesi» *con le seguenti:* «dodici mesi»;

c) *alla lettera* e), *primo capoverso, sopprimere le parole:* «Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a tale fine si avvale, ove possibile, di agenzie specializzate a livello internazionale. Si tiene altresì conto delle indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali, anche sulla scorta delle risultanze fornite dalle agenzie specializzate.»;

d) alla lettera g), *capoverso* «Art. 159»*, comma 1, dopo le parole:* «personale di ruolo» *aggiungere le seguenti:* «e per la stessa categoria contrattuale.»

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 58

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedì 4 agosto 2020

Plenaria

154ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

*Intervengono il sottosegretario di Stato per la salute Sandra Zampa e, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento, in videoconferenza, il dottor Edoardo Garrone.*

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1883) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale***
(Parere alle Commissioni 1ª e 8ª riunite. Esame e rinvio)

La relatrice BOLDRINI *(PD)* illustra il provvedimento in titolo.

Premesso che il decreto-legge in conversione reca un complesso di norme in materia di semplificazione ed innovazione digitale, relativamente a diversi settori, si sofferma sulle disposizioni attinenti a profili di competenza della Commissione.

L'articolo 2, comma 4, prevede, per diverse fattispecie di lavori pubblici, tra cui quelli in materia di edilizia sanitaria, che le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione dei relativi lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operino in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, di alcuni princìpi del codice dei contratti pubblici e delle disposizioni in materia di subappalto.

L'articolo 7 – che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, con una prima dotazione pari a 30 milioni di euro per il 2020 –, ai fini di una parte della relativa copertura finanziaria, riduce, nella misura di 8 milioni (per il 2020), l'accantonamento relativo al Ministero della salute del fondo speciale di conto capitale (fondo destinato alla copertura degli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento).

Il comma 9 dell'articolo 8 prevede che le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e di quella assistenziale territoriale per il contrasto dell'emergenza da COVID-19 possano essere avviate dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 anche precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale, intestata al medesimo Commissario, degli importi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

La novella di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *n)*, introduce la possibilità che la segnalazione certificata di ultimazione dei lavori – che, in base alla normativa vigente, costituisce l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, nonché della conformità dell'opera al progetto presentato e della sua agibilità – sia presentata anche in assenza di lavori, con riferimento agli immobili (ancora privi di agibilità) legittimamente realizzati e che soddisfino determinati requisiti; si demanda la definizione di questi ultimi ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo ed il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 2 dello stesso articolo 10 reca una norma di interpretazione autentica riguardo ai requisiti relativi all'altezza minima e a quelli igienico-sanitari di alcuni locali di abitazione.

L'articolo 18 sopprime una norma che poneva alcuni limiti, fino al 31 luglio 2020 e in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle ordinanze dei sindaci in materia di igiene e sanità pubblica – limiti che erano relativi al rapporto con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e le ordinanze regionali –. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto osserva che la soppressione è disposta in considerazione dell'evoluzione delle misure assunte per l'emergenza epidemiologica summenzionata ed è intesa a consentire che i sindaci adottino «tutte le misure contingibili e urgenti eventualmente necessarie per evitare nuove situazioni di rischio per la salute e l'incolumità delle proprie comunità».

Il comma 5 dell'articolo 19, infine, modifica la disciplina (finora di natura regolamentare) che esclude alcune categorie di soggetti dal riconoscimento dei titoli ai fini delle graduatorie per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione. La modifica consiste in un'estensione dell'ambito dei soggetti esclusi, costituito finora dai concorrenti già in possesso (sempre con riferimento all'area medica) di un diploma di specializzazione o di un contratto di formazione specialistica; l'estensione riguarda i dipendenti medici delle strutture del Servizio sanitario nazionale o delle strutture private dallo stesso accreditate nonché i soggetti in possesso del diploma di formazione specifica per medico di medicina generale.

Le relazioni illustrativa e tecnica allegate al disegno di legge di conversione del presente decreto osservano che le estensioni di cui al comma 5 sono intese a ridurre il fenomeno della migrazione da un corso di specializzazione ad un altro, fenomeno che, secondo quanto prospettato dal Governo, finora è stato reso più agevole dal computo dei titoli nei termini suddetti e che determina una dispersione di risorse finanziarie (in relazione al trattamento economico corrisposto per corsi non completati).

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (n. 188)

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore Giuseppe PISANI *(M5S)* riferisce sul provvedimento in titolo. Premette che la legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha disposto la costituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo da ripartire finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Le risorse complessivamente stanziate sul Fondo investimenti ammontano a 435 milioni di euro per l'anno 2020, a 880 milioni di euro per l'anno 2021, a 934 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.513 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e a 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. Successivamente, il decreto-legge n. 16 del 2020 ha ridotto gli stanziamenti del Fondo: pertanto la dotazione del Fondo è ridotta di 50 milioni nel 2020, 180 milioni nel 2021, 190 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, 10 milioni nel 2026.

L'articolo 1, comma 24 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che le risorse del Fondo siano ripartite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza.

Ciò posto, passa a illustrare lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame.

Il provvedimento propone il riparto del Fondo tra Ministeri tenuto conto delle proposte formulate dalle Amministrazioni centrali dello Stato e della valutazione effettuata sulla base di criteri riferiti al carattere innovativo, alla sostenibilità, all'impatto sociale, alla effettiva cantierabilità, alle ricadute sul mercato interno, alla capacità di attrarre finanziamenti europei e di completare progetti già avviati, agli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, di mitigazione del rischio sismico e di manutenzione straordinaria della rete viaria, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo. Laddove tali interventi rientrino nelle materie di competenza regionale o delle province autonome sono individuati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza Stato-Regioni.

L'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri illustra la proposta di riparto delle risorse del fondo tra Ministeri per ciascuna annualità nel periodo 2020-2034, relativamente agli stanziamenti da assegnare a ciascuna Amministrazione in relazione a programmi di investimento proposti e alle proprie competenze istituzionali.

Al Ministero della salute spettano 611,6 milioni di euro per l'intero quindicennio 2020-2034, con una distinta suddivisione per ciascun anno.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Edoardo Garrone a Presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Giannina Gaslini» di Genova (n. 54)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame e rinvio)

Il relatore MAUTONE (*M5S*) riferisce sulla proposta di nomina del dottor Edoardo Garrone a presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Giannina Gaslini» di Genova.

Ricorda che, per disposizione statutaria (articolo 1 del vigente statuto), l'Istituto Gaslini provvede, in particolare, alla diffusione delle ricerche condotte e delle conoscenze acquisite, alla collaborazione con analoghe istituzioni nazionali e internazionali, alla formazione e aggiornamento del personale sanitario operante nel campo della pediatria nel Servizio sanitario nazionale e all'educazione sanitaria, tenuto conto delle indicazioni del piano sanitario nazionale e, per la parte assistenziale, delle indicazioni del piano sanitario regionale, compatibilmente con il proprio ambito di attività.

Rammenta, altresì, che l'articolo 6 dello statuto del predetto Istituto prevede che il suo presidente sia designato dal consiglio di amministrazione della Fondazione «Gerolamo Gaslini» e nominato con la procedura di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 617 del 1980, secondo cui «l'ufficio di presidente dell'Istituto è conferito con decreto del Presidente della Repubblica, con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità».

Fa quindi presente che, ai sensi della citata norma di cui all'articolo 6 dello statuto, in data 24 luglio 2019 il consiglio di amministrazione della Fondazione Gaslini ha designato all'unanimità il dottor Edoardo Garrone quale nuovo presidente dell'Istituto. Dall'estratto del verbale del consiglio di amministrazione, risulta che il dottor Garrone è reputato persona conosciuta e apprezzata per la sua competenza e capacità maturata in ambito nazionale e internazionale, ricoprendo diverse cariche in aziende del gruppo ERG s.p.a. nonché in società e associazioni imprenditoriali. Il candidato, sempre a quanto risulta dal predetto verbale, attualmente ricopre la carica di presidente del gruppo ERG e di presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Il Sole 24 Ore ed è membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto Giannina Gaslini.

Segnala, inoltre, che dal *curriculum vitae* allegato alla proposta di nomina in esame emergono ulteriori dati concernenti la formazione e l'attività professionale del dottor Garrone, nonché gli incarichi attualmente e in precedenza ricoperti.

In conclusione, si riserva di sottoporre alla Commissione una proposta di parere, anche alla luce della prevista audizione del candidato, rilevando che il profilo di quest'ultimo appare, *prima facie*, suscettibile di una valutazione positiva, tenuto conto delle funzioni che l'articolo 10 dello statuto succitato attribuisce al presidente dell'Istituto Gaslini.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1441 E CONNESSI (DEFIBRILLATORI)

La PRESIDENTE ricorda che il termine per la presentazione di ordini del giorno riferiti al disegno di legge in titolo è stato oggetto, a suo tempo, di proroga.

Comunica che, in virtù della predetta proroga, sono stati presentati 3 ulteriori ordini del giorno *(pubblicati in allegato).*

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE, in relazione alla procedura informativa all'ordine del giorno, comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa.

La Presidente avverte, inoltre, che della predetta procedura sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del dottor Edoardo Garrone nell'ambito della proposta di nomina del Presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Giannina Gaslini» di Genova

Dopo un intervento introduttivo della PRESIDENTE, il dottor GARRONE svolge la propria relazione.

Intervengono, per svolgere considerazioni, i senatori Maria RIZZOTTI *(FIBP-UDC)* e MAUTONE *(M5S)*.

Replica il dottor GARRONE.

La PRESIDENTE, ringraziato l'audito, dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA

(1883) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale***
(Parere alle Commissioni 1ª e 8ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, in precedenza sospeso.

Si apre la discussione generale.

La senatrice RIZZOTTI *(FIBP-UDC)* premette che porre mano a semplificazioni davvero risolutive dei problemi lamentati dai cittadini è affare complesso.

Riguardo al settore di competenza della Commissione, evidenzia che il provvedimento è lacunoso, rimandando a data destinarsi una serie di interventi che appaiono necessari.

Rileva che si sarebbe potuto intervenire, ad esempio, sulle modalità di distribuzione, consegna e somministrazione dei farmaci, allo scopo di semplificare al massimo le procedure, specie a beneficio dei malati cronici, rari o comunque in condizione di fragilità.

Soggiunge che sarebbe stato opportuno: implementare le infrastrutture delle anagrafi vaccinali informatizzate per le vaccinazioni dell'infanzia/adolescenza, dell'adulto e dell'anziano, al fine di consentire la massima accessibilità alle vaccinazioni e rendere sostenibile la vaccinazione per la vita familiare e lavorativa; prevedere luoghi alternativi ai centri vaccinali per l'esecuzione delle vaccinazioni, implementando il ricorso ai medici di cure primarie e prevedendo l'esecuzione della vaccinazione presso le farmacie, le scuole, i luoghi di lavoro.

Osserva che sarebbe stato opportuno anche potenziare i servizi di telemedicina, per garantire la continuità delle cure (per controlli e consulti)

e la gestione dei pazienti al domicilio, e consentire una delocalizzazione delle cure efficace, efficiente e sicura, investendo in piattaforme informatiche omogenee tra gli ospedali e i presidi territoriali.

Annuncia che il suo Gruppo presenterà emendamenti di ampio respiro sulla sanità, a partire da proposte di modifica concernenti i servizi per la sanificazione degli ospedali e delle scuole, finalizzati a snellire e semplificare le relative procedure di affidamento.

Inoltre, considerato che la garanzia dell'igiene pubblica è parte integrante dell'emergenza nazionale, segnala che sarebbe opportuno che venissero prorogati fino al 31 dicembre 2020 i contratti di pulizia o sanificazione aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara, dichiarati decaduti in data 1º marzo 2020, con legge 20 dicembre 2019, n.159.

In relazione al disposto dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 219 del 2006, secondo cui il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta non ripetibile il codice fiscale del paziente, ritiene necessario un emendamento finalizzato ad adeguare la normativa alla situazione di fatto esistente, rendendo l'indicazione del codice fiscale obbligatoria solo su indicazione del paziente, al fine di evitare situazioni spiacevoli e contenziosi.

Segnala infine l'opportunità di una modifica ulteriore al decreto-legge in esame, finalizzata a potenziare l'attività di prevenzione vaccinale, anche utilizzando la rete capillare delle farmacie aperte al pubblico, in linea con le esperienze maturate in proposito in Francia e Germania.

La senatrice CANTÙ *(L-SP-PSd'Az)* ritiene che il provvedimento in esame presenti significative criticità conseguenti al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3, 8 (commi 8 e 9), 21 e 23.

Paventa che il decreto-legge in conversione, dichiaratamente inteso a velocizzare e semplificare, nell'assunto condivisibile che ciò sia necessario, nella fase post Covid, per il ritorno alla normalità, nella realtà andrà a produrre effetti distorsivi.

Fonda il suo timore sull'assenza di regole, sia di garanzia di riqualificazione della spesa che di superamento dell'arretratezza tecnologica: per arrivare alla digitalizzazione serve un progetto complessivo di standardizzazione dei beni e servizi, dispositivi compresi, e di integrazione dei sistemi informativi, del tutto mancante nel provvedimento in esame (così come nel Programma Nazionale di Riforma). Rileva che tale *vulnus* in passato ha consentito la dispersione di ingenti quantità di denaro pubblico, perpetuando inefficienza organizzativa ed amministrativa con spreco di risorse umane e strumentali.

Ritiene che anche i medici, in proposito, debbano rendersi conto che deve volgere al termine il cosiddetto «particolarismo prescrittivo»: occorre prevedere tassativamente la razionalizzazione degli acquisti secondo *standard* di fabbisogno e di specifiche tecniche quanti qualitative di riferimento non derogabili, accessibili digitalmente in tempo reale, con aggiornamento informatico dinamico dei dati ed elementi conoscitivi essenziali per tutte le decisioni di spettanza.

A riprova della fondatezza del suo argomentare, e dell'inefficacia delle politiche sulla digitalizzazione, cita l'anagrafe vaccinale, introdotta nel 2017, che avrebbe dovuto dare certezza di prevenzione consapevole nella profilassi vaccinale, mentre ora viene proposto di prorogare l'obbligatorietà dei vaccini per mancanza di dati collazionati a livello nazionale.

Quale esperta di economia delle risorse nelle Aziende Sanitarie e Socio Sanitarie pubbliche, assicura che per garantire tempestività, efficacia ed efficienza ed economicità negli acquisti di beni e servizi aderenti ai fabbisogni di ogni singolo Ente o Istituto, sia in condizioni ordinarie che straordinarie quali quelle attuali, è sufficiente che si applichino delle semplici, ma fondamentali regole generali di buona ed oculata gestione nell'interesse pubblico, tra l'altro già previste nelle direttive europee: determinazione quanti qualitativa degli effettivi fabbisogni in ragione dei prodotti/interventi/prestazioni da assicurare; conseguente analisi dei costi; comparazione dei vari prezzi ai fini di certezza preventiva di congruità tecnica sostanziale dell'acquisto. Fa rilevare che si tratta di adempimenti che ciascuna Pubblica Amministrazione dovrebbe sempre porre in essere prima di qualsiasi affidamento contrattuale, anche fuori dall'emergenza.

In sintesi, osserva che sarebbe stato sufficiente stabilire l'applicazione, fino al 31 luglio 2021, delle direttive europee, unitamente a stringenti controlli sulla loro effettiva e puntuale applicazione.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Avverte che il seguito e la conclusione dell'esame avranno luogo nella seduta antimeridiana di giovedì prossimo, 6 agosto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (n. 188)

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, in precedenza sospeso.

Si apre la discussione generale.

La senatrice FREGOLENT *(L-SP-PSd'Az)* ritiene che il provvedimento in titolo sia meritevole di attento esame, considerato che esso concerne il riparto di importanti risorse pubbliche.

Con particolare riferimento al settore di competenza della Commissione, segnala l'opportunità di approfondimenti sulla destinazione dei finanziamenti previsti per ciascuno degli anni del periodo considerato, ovvero sui criteri che presiedono alle stesse. In particolare, per quanto attiene alle risorse relative all'anno in corso, stima necessario sapere se esse siano

state utilizzate, in tutto o in parte, per esigenze connesse all'emergenza epidemiologica.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Avverte che il seguito e la conclusione dell'esame avranno luogo nella seduta antimeridiana di giovedì prossimo, 6 agosto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che, ferma restando la seduta antimeridiana già convocata alle ore 8,30 di giovedì 6 agosto, la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 9 di domani, mercoledì 5 agosto, per il seguito e la conclusione dell'esame della proposta di nomina n. 54.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1441

G/1441/9/12

FREGOLENT, CANTÙ, MARIN, LUNESU

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero;

obiettivo primario del disegno di legge, oltre a prevedere una maggiore diffusione dei defibrillatori automatici e semiautomatici sul territorio, è la promozione e l'incentivazione del loro tempestivo utilizzo, quale requisito prioritario per la loro efficacia nell'incrementare significativamente le possibilità di sopravvivenza delle persone colpite da arresto cardiaco;

il timore di incorrere a responsabilità civile o penale in caso di intervento o di non intervento, è uno dei principali meccanismi disincentivanti il pronto utilizzo dei DAE da parte di soccorritori occasionali, specialmente se non in possesso dei requisiti di specifica formazione e qualifica medica;

la promozione della cultura del primo soccorso alla cittadinanza, con particolare riferimento alla popolazione giovanile, è un aspetto particolarmente rilevante al fine di garantire l'efficace utilizzo dei DAE;

esistono luoghi in cui è statisticamente più probabile il verificarsi casi di arresto cardiaco, e che la disponibilità dei DAE in questi luoghi rappresenta un aspetto rilevante al fine di assicurare il loro tempestivo utilizzo;

la registrazione dei DAE consente di verificarne la corretta localizzazione e quindi il funzionamento quali aspetti fondamentali a garanzia della creazione di una rete di soccorso in grado di aumentare la sopravvivenza delle vittime in arresto cardiaco, senza che tale meccanismo gravi ulteriormente sulle centrali operative del 112/118,

impegna il Governo a:

introdurre opportuni strumenti di tutela giuridica, sia sulla sfera civile sia su quella penale, anche in favore di soggetti, non facenti parte del personale sanitario non medico o del personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare, che utilizzino i DAE per prestare soccorso ad una vittima di sospetto

arresto cardiaco, in caso di assenza di personale sanitario o non sanitario formato o di impossibilità di verificarne tempestivamente la presenza;

favorire la diffusione della cultura del primo soccorso per la popolazione giovanile, attraverso la frequentazione di corsi di primo soccorso, comprensive di tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e di utilizzo dei DAE, per i maturandi e per coloro che frequentino i corsi per il conseguimento della patente di guida;

istituire registri epidemiologici degli arresti cardiaci regionali e nazionali sulla base dei quali definire mappe standardizzate di probabilità che insorgano eventi in cui è richiesto il DAE, anche al fine di consentire l'adeguata distribuzione territoriale della strumentazione DAE;

prevedere la creazione di un organo tecnico-politico che coinvolga tutte le istituzioni competenti, per la definizione omogenea di linee guida recanti modalità con cui attuare le disposizioni del disegno di legge in esame al fine di consentirne la corretta attuazione anche per le piccole realtà locali con scarse risorse economiche;

valutare l'opportunità di definire una piattaforma web dedicata alla registrazione dei DAE per consentire di verificarne la localizzazione e il funzionamento quale aspetto prioritario per la definizione e il funzionamento della rete di soccorso in modo che tali meccanismi non gravino ulteriormente sulle centrali operative del 112/118 anche in termini di economici, prevedendo che i costi di registrazione siano a carico dell'acquirente, sia esso soggetto pubblico che privato;

istituire un tavolo di lavoro tecnico nazionale per la definizione di un protocollo standard sulle istruzioni di pre-arrivo da parte delle centrali operative 112/118 attraverso protocolli condivisi e omogenei su tutto il territorio nazionale.

G/1441/10/12

FREGOLENT, CANTÙ, MARIN, LUNESU

Il Senato

premesso che:

il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero;

l'articolo 2 del disegno di legge, al fine di agevolare la maggiore diffusione di tali dispositivi, stabilisce che «gli enti territoriali possono incentivare, anche attraverso l'individuazione di misure premiali, l'installazione dei DAE nei centri commerciali, nei condomìni, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico, nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi bilanci e della normativa vigente»;

l'installazione dei defibrillatori nei condomìni e nelle strutture aperte al pubblico sopra indicate, che per definizione accolgono un elevato numero di persone, garantirà una sensibile riduzione dei tempi di soccorso proprio nei luoghi in cui, statisticamente, si registrano la maggior parte degli arresti cardiaci fatali, con conseguente possibilità di mettere in salvo, ogni anno, migliaia di vite;

il coinvolgimento del settore privato consentirebbe di agevolare la concreta attuazione della norma in esame, garantendo un'ampia diffusione dei defibrillatori senza andare a intaccare le risorse degli enti territoriali e senza la necessità di attendere i tempi tecnici necessari al loro reperimento;

impegna il Governo a favorire una maggiore diffusione dei defibrillatori, in particolar modo nei centri commerciali, nei condomini, negli alberghi e nelle altre strutture aperte al pubblico, valutando l'opportunità di introdurre crediti di imposta, incentivi, sgravi o altre forme di agevolazioni fiscali in favore dei soggetti privati, persone fisiche ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, che con il proprio contributo, nell'interesse della comunità locale, ne finanzino l'installazione.

G/1441/11/12

FREGOLENT, CANTÙ, MARIN, LUNESU

Il Senato

premesso che:

il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero;

il disegno di legge, oltre a prevedere una maggiore diffusione dei defibrillatori automatici e semiautomatici sul territorio, ha l'obiettivo di incentivare l'impiego dei dispositivi in questione, anche da parte di personale non sanitario, nell'ottica di contenere al minimo i tempi di soccorso in caso di arresto cardiaco;

con l'approvazione del disegno di legge, con ogni probabilità, si assisterà ad una proliferazione dei corsi di abilitazione all'utilizzo dei citati apparecchi che già vengono organizzati sul territorio da parte di associazioni, organizzazioni ed altri enti erogatori;

appare indispensabile garantire un elevato standard di formazione nell'ambito dei corsi in questione, mettere in atto un'opera di raccordo dei relativi programmi teorici e pratici e verificarne in maniera compiuta ed effettiva l'adeguatezza, a tutela degli iscritti ma soprattutto nel rispetto del diritto alla salute dei cittadini garantito dalla Costituzione;

impegna il Governo a mettere in atto, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato, una capillare azione di formazione certificata all'utilizzo dei defibrillatori, garantendo la trasparenza, l'adeguatezza e l'omogeneità delle attività di formazione svolte nell'ambito dei corsi erogati sul territorio, e valutando eventualmente anche l'opportunità di raccordare e aggiornare i criteri di certificazione e accreditamento previsti dalla normativa vigente.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedì 4 agosto 2020

Plenaria

153ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Morassut.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1883) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale***
(Parere alle Commissioni 1ª e 8ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

La presidente MORONESE dà conto della lettera del 30 luglio scorso con cui la Presidente del Senato – in risposta alla sua lettera dello scorso 28 luglio con la quale richiedeva la riassegnazione in sede referente alle Commissioni rinite 1ª, 8ª e 13ª del disegno di legge n. 1883, di conversione in legge del decreto legge n. 76 del 2020, in conformità alla deliberazione assunta dalla Commissione in pari data – ha confermato l'assegnazione in sede referente del predetto disegno di legge alle Commissioni 1ª e 8ª. Sottolinea come la Presidenza del Senato abbia tenuto conto dei profili di interesse che coinvolgono direttamente le competenze della Commissione ambiente, territorio, beni ambientali, oggetto del citato disegno di legge, e abbia però assunto le sue determinazioni sia in ragione della prevalenza dei contenuti afferenti alla competenza delle altre Commissioni, sia anche in considerazione del fatto che il conflitto di competenza è stato sollevato tardivamente, tenuto conto anche dei tempi e delle modalità di esame del provvedimento di urgenza in questione.

Il senatore BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)* ritiene comunque che la decisione della Commissione di sollevare il conflitto di competenza sia stata senz'altro apprezzabile e, a tale proposito, coglie l'occasione per ringraziare gli altri gruppi e la Presidenza della Commissione medesima.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

La presidente MORONESE comunica che è convocata un'ulteriore seduta per oggi, martedì 4 agosto, alle ore 19.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

Plenaria

154ª seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 19,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1883) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale***
(Parere alle Commissioni 1ª e 8ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

La relatrice LA MURA *(M5S)* fa presente di aver predisposto una prima versione di uno schema di parere relativo al disegno di legge in titolo, che richiede però su alcuni punti ancora approfondimenti di carattere tecnico-normativo. Propone quindi che la votazione dello schema di parere avvenga in un'ulteriore seduta da convocare per la giornata di giovedì mattina.

Il senatore FERRAZZI *(PD)* condivide la proposta della relatrice.

La presidente MORONESE, non facendosi al riguardo ulteriori osservazioni, avverte quindi che la Commissione verrà ulteriormente convocata per giovedì mattina alle ore 8,45.

Interviene poi in discussione generale il senatore ARRIGONI *(L-SP-PSd'Az)*, il quale evidenzia come le misure recate dal decreto legge in conversione appaiano di particolare rilievo, sotto il profilo ambientale, anche nella prospettiva di assicurare le condizioni per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima, obiettivi che peraltro potrebbero prossimamente venire sostituiti a livello europeo da obiettivi ancora più ambiziosi.

Le proposte che la sua parte politica intende presentare nel corso dell'esame in sede referente saranno volte a rafforzare le potenzialità del provvedimento proprio nell'ottica di una maggiore semplificazione, intervenendo, tra l'altro, sia al fine di estendere l'ambito delle procedure abilitative semplificate per quanto riguarda l'operatività degli impianti relativi all'impiego di fonti energetiche rinnovabili, sia per rendere possibile la realizzazione di impianti fotovoltaici su cave esaurite e dismesse qualificate come terreni agricoli (possibilità oggi non percorribile per un'evidente incongruenza normativa), sia al fine di ampliare la platea dei beneficiari del cosiddetto *superbonus* in modo da ulteriormente sostenere gli interventi in tema di efficientamento energetico, sia al fine di agevolare il ricorso al teleriscaldamento soprattutto con riferimento ai grandi centri urbani.

Da ultimo sottolinea l'esigenza di misure di semplificazione volte a rilanciare gli interventi sulla rete di distribuzione del gas, interventi rispetto ai quali si sono registrati recentemente importanti ritardi.

Interviene poi la senatrice GALLONE *(FIBP-UDC)* la quale, nel rifarsi alle considerazioni svolte dal senatore Arrigoni, sottolinea la necessità che il provvedimento d'urgenza in conversione venga esaminato con la consapevolezza della importanza di modifiche normative che assicurino strumenti amministrativi adeguati e tempi certi, al fine di consentire quel rilancio delle attività e delle iniziative in materia ambientale sempre più indispensabile alla luce della crescente centralità delle correlate problematiche.

La presidente MORONESE dichiara chiusa la discussione generale.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

La PRESIDENTE comunica che la seduta di domani, mercoledì 5 agosto alle ore 8,45 non avrà luogo e convoca un'ulteriore seduta giovedì 6 agosto, alle ore 8,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,45.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedì 4 agosto 2020

Plenaria

188ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Laura Agea.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente STEFANO, dopo un breve ringraziamento per la sua elezione comunica che, nel solco della prassi delle audizioni del Ministro per gli affari europei prima e dopo i Consigli di settore, e in linea con l'articolo 4 della legge n. 234 del 2012, domani è confermata la sua audizione sui seguiti del Consiglio europeo del 17-21 luglio e sull'iter di preparazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR).

Il relatore PITTELLA *(PD)* rivolge parole di apprezzamento in riferimento, sia all'elezione del nuovo Presidente della Commissione, sia alla precedente Presidenza, oltre che ai senatori e agli Uffici per la proficua collaborazione.

Interviene il senatore LICHERI *(M5S)* per esprimere, a sua volta, parole di apprezzamento ai senatori della Commissione per i due anni della sua Presidenza, con particolare riferimento anche ai senatori dell'attuale opposizione.

Il senatore Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)* si associa agli apprezzamenti.

La senatrice BONINO *(Misto-PEcEB)* chiede di proseguire nell'esame dell'affare assegnato n. 426 sull'Utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei.

Il PRESIDENTE assicura che si farà carico della sollecitazione della Senatrice.

IN SEDE REFERENTE

(1721) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019***

(*Doc.* LXXXVI, n. 3) ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020***

(*Doc.* LXXXVII, n. 3) ***Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Pittella, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del regolamento sostituirà il senatore Ferrari per proseguire nella funzione di relatore sul disegno di legge in esame. Comunica, inoltre, che è stata presentata la riformulazione 7.14 (testo 3), pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE ricorda che su molti emendamenti si è ancora in attesa del parere della 5ª Commissione permanente.

La Commissione passa quindi all'esame degli ordini del giorno accantonati.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'ordine del giorno G/1721/8/14 (testo 2).

I senatori LOREFICE *(M5S)*, GAUDIANO *(M5S)*, GIANNUZZI *(M5S)*, LICHERI *(M5S)*, NATURALE *(M5S)*, EVANGELISTA *(M5S)* e RICCIARDI *(M5S)* aggiungono la propria firma all'ordine del giorno.

Su richiesta dei proponenti, il PRESIDENTE pone in votazione l'ordine del giorno che, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, è approvato dalla Commissione.

Sull'ordine del giorno G/1721/57/14, il RELATORE esprime parere favorevole, a condizione di apportare alcune modifiche all'impegno, e il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

La senatrice MASINI *(FIBP-UDC)* accetta la riformulazione proposta.

Posto comunque in votazione, la Commissione approva l'ordine del giorno G/1721/57/14 (testo 2), *pubblicato in allegato* al resoconto di seduta.

Similmente, il RELATORE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1721/58/14, a condizione di apportare alcune modifiche all'impegno, e il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

La senatrice MASINI *(FIBP-UDC)* accetta la riformulazione proposta.

La senatrice GIAMMANCO *(FIBP-UDC)* auspica che la riformulazione proposta non implichi una minore determinazione del Governo nel perseguire gli obiettivi alla base dell'ordine del giorno.

Posto in votazione, la Commissione approva l'ordine del giorno G/1721/58/14 (testo 2), *pubblicato in allegato* al resoconto di seduta.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono, quindi, parere contrario sull'ordine del giorno G/1721/60/14, che, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Sull'emendamento 1.5, il PRESIDENTE ricorda che la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 del Costituzione.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono comunque un avviso favorevole limitatamente alle lettere *a)* e *b)* dell'emendamento.

Il senatore CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)*, quindi, ritira l'emendamento 1.5 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1721/61/14, *pubblicato in allegato* al resoconto di seduta, che posto in votazione, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, previa dichiarazione di voto favorevole dello stesso senatore CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)*, viene approvato.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 3 restano accantonati.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emenda-

menti 4.6 e, previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice GIAMMANCO *(FIBP-UDC)*, 4.7.

La senatrice RICCIARDI *(M5S)* ritira l'emendamento 4.10.

Restano accantonati gli emendamenti 4.3 (testo 2), 4.12 (testo 2), 4.13 e 4.14.

Con il parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva l'emendamento 4.47.

I senatori LOREFICE *(M5S)*, GAUDIANO *(M5S)*, GIANNUZZI *(M5S)*, LICHERI *(M5S)*, NATURALE *(M5S)*, EVANGELISTA *(M5S)*, RICCIARDI *(M5S)*, CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)*, Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)* e CASOLATI *(L-SP-PSd'Az)* aggiungono la propria firma all'emendamento 4.15 che, con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto.

La Commissione respinge altresì l'emendamento 4.18, previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO.

I senatori LOREFICE *(M5S)*, GAUDIANO *(M5S)*, GIANNUZZI *(M5S)*, LICHERI *(M5S)*, NATURALE *(M5S)*, EVANGELISTA *(M5S)*, RICCIARDI *(M5S)*, CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)*, Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)* e CASOLATI *(L-SP-PSd'Az)* aggiungono la propria firma all'emendamento 4.19, su cui il RELATORE e il Rappresentante del GOVERNO si rimettono alla Commissione.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 4.19, è approvato.

Il senatore CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)* sottoscrive gli emendamenti 4.20, 4.23 e 4.32 che, con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, posti ai voti, con distinte votazioni, sono respinti.

Resta accantonato l'emendamento 4.22 (testo 2).

Per l'assenza dei proponenti, decadono gli emendamenti 4.25 e 4.30.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 4.35, posto ai voti, è respinto.

Con il parere favorevole del RELATORE e il Rappresentante del GOVERNO, gli identici emendamenti 4.37 (testo 2), sottoscritto dal senatore ASTORRE *(PD)*, e 4.38, posti ai voti in un'unica votazione, sono approvati.

I senatori Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)* e GIAMMANCO *(FIBP-UDC)* aggiungono la propria firma all'emendamento 4.40 che, con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 4.42, inerente la medesima materia del 4.22 (testo 2), è accantonato.

Con il parere contrario della 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché del RELATORE e il Rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 4.43, posto ai voti, è respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e il Rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 4.46, posto ai voti, è respinto.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 5 sono tutti accantonati.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 6.

In assenza dei proponenti, risultano decaduti gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3.

L'emendamento 6.4 (testo 2) è accantonato.

Con il parere contrario del RELATORE e il Rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 6.5, posto ai voti, è respinto.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Con il parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 7.1, sottoscritto dal senatore ASTORRE *(PD)*, posto ai voti, è approvato.

Posto ai voti, è approvato anche l'emendamento 7.2, previo parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO.

Risultano, invece, decaduti, per assenza dei proponenti, gli emendamenti 7.3 e 7.5.

Con il parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9, di cui gli ultimi due sottoscritti dal senatore ASTORRE *(PD)*, posti ai voti, con distinte votazioni, sono approvati.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 7.10, 7.11, 7.12 e 7.13, di cui l'ultimo sottoscritto dal senatore CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)*, posti distintamente ai voti, sono respinti.

L'emendamento 7.14 (testo 3) è accantonato.

Il senatore ASTORRE *(PD)* sottoscrive l'emendamento 7.15 che, previo parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è approvato.

Gli identici emendamenti 7.16 e 7.17, previo parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, posti ai voti, in un'unica votazione, sono approvati.

Sono accantonati gli emendamenti 7.18, 7.19, 7.20, 7.46 (testo 3) e 7.22 (testo 2).

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 7.21, 7.24 e 7.25, posti distintamente ai voti, sono respinti.

L'emendamento 7.23 risulta decaduto per assenza del proponente.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 7.30, la cui approvazione comporterebbe l'assorbimento dell'emendamento 7.31. Invita pertanto i proponenti di quest'ultimo emendamento a sottoscrivere il 7.30.

Il Rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme al Relatore.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 7.30, sottoscritto dal senatore FAZZOLARI *(FdI)*, mentre l'emendamento 7.31 risulta assorbito.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 7.32, sottoscritto dal senatore CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)*, 7.33, 7.34, 7.35, 7.36 e 7.43, posti distintamente ai voti, sono respinti.

L'emendamento 7.45 (testo 2) è accantonato.

Con il parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 7.37, sottoscritto dal senatore CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)*, e 7.39, sottoscritto dalla senatrice GIAMMANCO *(FIBP-UDC)*, posti distintamente ai voti, sono approvati.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 7.38, 7.40, 7.41, 7.42 e 7.44, posti ai voti, con distinte votazioni sono respinti.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Per l'assenza dei proponenti, risulta decaduto l'emendamento 8.1.

Con il parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 8.2, sottoscritto dal senatore ASTORRE *(PD)*, posto ai voti, è approvato.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 8.3 e 8.4, posti distintamente ai voti, sono respinti.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il RELATORE e il Rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Sono quindi respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 9.2, 9.3, 9.5, 9.6, 9.7, 9.13, 9.17, 9.22 (testo 2), 9.30, 9.31, 9.35, 9.41, 9.46 e 9.48.

L'emendamento 9.49 è accantonato in attesa del parere della 5ª Commissione permanente.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, con un'unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 10.1, sottoscritto dal senatore Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)*, 10.2 e 10.3, sottoscritto dalle senatrici GIAMMANCO *(FIBP-UDC)* e MASINI *(FIBP-UDC)*.

Similmente, previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con un'unica votazione, gli identici emendamenti 10.4 e 10.5, sottoscritto anche dalle senatrici GIAMMANCO *(FIBP-UDC)* e MASINI *(FIBP-UDC)*, mentre l'emendamento 10.6 risulta decaduto per assenza del proponente.

Sono inoltre decaduti, per assenza del proponente, gli emendamenti 10.8, 10.9, 10.7 e 10.11, mentre gli emendamenti 10.10 e 10.12, previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, posti distintamente ai voti, sono respinti.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 11.1, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 11.2, sottoscritto dai senatori ASTORRE *(PD)* e CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)*, previo parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è approvato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Con un'unica votazione, previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, gli identici emendamenti 12.1, sottoscritto dal senatore Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)*, e 12.2, sono respinti.

L'emendamento 12.3 risulta decaduto per assenza dei proponenti.

Previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 12.4 e 12.5, posti distintamente ai voti, sono respinti.

Gli identici emendamenti 12.6 e 12.7, con il parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, posti ai voti in un'unica votazione, sono approvati.

Previo parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 12.8, sottoscritto dal senatore ASTORRE *(PD)*, 12.9, 12.10 e 12.11, quest'ultimo sottoscritto dai senatori ASTORRE *(PD)* e CASOLATI *(L-SP-PSd'Az)*, posti distintamente ai voti, sono approvati.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 12.12 e 12.15, posti distintamente ai voti, sono respinti.

Previo parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 12.13, sottoscritto dai senatori ASTORRE *(PD)* e CASOLATI *(L-SP-PSd'Az)*, e 12.14, sottoscritto dal senatore ASTORRE *(PD)*, posti distintamente ai voti, sono approvati.

La senatrice GIAMMANCO *(FIBP-UDC)* aggiunge la sua firma all'emendamento 12.17 che, unitamente all'emendamento 12.18 (testo 2), è accantonato.

Previo parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, sono approvati, con distinte votazioni, gli emendamenti 12.20 e 12.21.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 12.19, 12.22, sottoscritto dal senatore DURNWALDER *(Aut (SVP-PATT, UV))*, e 12.23, posti distintamente ai voti, sono respinti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1721

G/1721/57/14 (testo 2)

BERNINI, MASINI, GIAMMANCO, GASPARRI, MALLEGNI

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale;

ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione di Berna, le riproduzioni di opere in casi particolari non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera e non deve comportare un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare;

un estratto può considerarsi breve se non contrasta con lo sfruttamento normale e, quindi, se non è tale da costituire di per sé una parte dell'opera suscettibile di autonoma fruizione economica;

impegna il Governo:

ai fini della definizione del concetto di «estratti molto brevi», a valutare l'opportunità di prevedere che non possa considerarsi breve, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva, un estratto suscettibile di qualsiasi fruizione economica autonoma, al fine di evitare che tale riferimento consenta utilizzi e pubblicazioni di opere con modalità che si pongano in concorrenza con l'uso legittimo dell'opera originale.

G/1721/58/14 (testo 2)

BERNINI, MASINI, GIAMMANCO, MALLEGNI, GASPARRI

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale;

la direttiva (UE) 2019/790, all'articolo 17, non fa alcun riferimento al "principio di ragionevolezza", mentre stabilisce, al paragrafo 4, lettera b), del medesimo articolo, che l'operatore deve "aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti";

il considerando n. 66 della direttiva (UE) 2019/790 chiarisce ulteriormente che per valutare se l'operatore abbia compiuto i "massimi sforzi" si dovrà verificare se esso "abbia adottato tutte le misure che un operatore diligente adotterebbe per ottenere il risultato di impedire la disponibilità di opere o altri materiali non autorizzati sul suo sito web, tenendo conto delle migliori pratiche del settore",

impegna il Governo:

a valutare con attenzione, in sede di elaborazione dei decreti legislativi di attuazione della direttiva (UE) 2019/790, il criterio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *n)*, del disegno di legge n. 1721, al fine di contemperare il concetto di "ragionevolezza", con quello dei "massimi sforzi", come da indicazioni della direttiva.

G/1721/61/14 (*già* em. 1.5)

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019",

impegna il Governo:

nell'esercizio della delega per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui all'articolo 1 del disegno di legge, a considerare che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sulle amministrazioni centrali, sulle autorità amministrative indipendenti, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini siano:

a) il meno gravosi possibile;

b) commisurati all'obiettivo da conseguire;

c) adeguatamente attenuati attraverso la concessione di contributi o detrazioni.

Art. 7.

7.14 (testo 3)

LOREFICE, GIANNUZZI, TARICCO

Accantonato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «e prima della consegna»;

b) *al comma 1, lettera e), dopo le parole* «il ricorso a gare» *aggiungere le seguenti:* «e aste elettroniche»;

c) *al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti*:

«*g)* adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di designare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale Autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, all'applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/633 e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Ispettorato può avvalersi dell'Arma dei Carabinieri, e in particolare del Comando per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981;

h) prevedere che la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, costituisca in ogni caso una pratica commerciale sleale e, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo del 15 per cento inferiore ai costi medi di

produzione risultanti dall'elaborazione dell'ISMEA, questo sia considerato quale parametro di controllo per la sussistenza della pratica commerciale sleale;

i) prevedere la revisione del regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, al fine di consentire che la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili sia ammessa solo nel caso si registri del prodotto invenduto a rischio di deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta, salvo comunque il divieto di imporre unilateralmente al fornitore, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto;

l) prevedere che siano fatte salve le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, che siano definite nell'ambito di accordi quadro nazionali aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

m) prevedere che all'accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali al di fuori delle previsioni di cui alla direttiva (UE) 2019/633, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provveda d'ufficio o su segnalazione delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, assicurando, in ogni caso, la legittimazione delle organizzazioni professionali ad agire in giudizio per la tutela degli interessi delle imprese rappresentate qualora siano state lese da pratiche commerciali sleali.»;

d) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente*:

«2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 4 agosto 2020

Comitato XX

Prevenzione e repressione delle attività predatorie della criminalità organizzata durante l'emergenza sanitaria

Riunione n. 1

Coordinatore: LATTANZIO *(M5S)*

Orario: dalle ore 14,08 alle ore 14,45

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Martedì 4 agosto 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Raffaele VOLPI

La seduta inizia alle ore 15,35.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 32, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 124 DEL 2007, DI UNO SCHEMA DI REGOLAMENTO

(Esame e approvazione)

Raffaele VOLPI, *presidente e relatore,* riferisce sul provvedimento all'ordine del giorno, recante modifiche alla dotazione organica del personale del Contingente speciale di cui all'articolo 21 della legge n. 124 del 2007.

Illustra, quindi, una proposta di parere favorevole sullo schema di regolamento e la pone in votazione.

(Il Comitato approva).

Raffaele VOLPI, *presidente,* rende alcune comunicazioni sui lavori del Comitato, sulle quali intervengono il senatore Adolfo URSO *(FdI)*, il deputato Enrico BORGHI *(PD)* ed il senatore Francesco CASTIELLO *(M5S)*.

La seduta, sospesa alle ore 16,15, è ripresa alle ore 16,20.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro dell'interno, Luciana Lamorgese
(Svolgimento e conclusione)

Raffaele VOLPI, *presidente,* introduce l'audizione del Ministro dell'interno, Luciana Lamorgese.

Luciana LAMORGESE, *Ministro dell'interno,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raffaele VOLPI, *presidente,* il deputato Enrico BORGHI *(PD)*, i senatori Paolo ARRIGONI *(Lega)* ed Ernesto MAGORNO *(IV)*, il deputato Antonio ZENNARO *(Misto)* ed i senatori Francesco CASTIELLO *(M5S)* e Adolfo URSO *(FdI)*, ai quali risponde Luciana LAMORGESE, *Ministro dell'interno*, fornendo ulteriori precisazioni.

Raffaele VOLPI, *presidente,* dopo aver ringraziato il Ministro Lamorgese, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 18,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Martedì 4 agosto 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza della Presidente
PIARULLI

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14,00

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

Martedì 4 agosto 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 28

Presidenza della Presidente
VALENTE

Orario: dalle ore 16,40 alle ore 17,25

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Plenaria

58ª Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

Sono presenti, in videoconferenza, la dottoressa Maria Carla Sivori, pedagogista esperta in problematiche dell'adolescenza e dell'età evolutiva con un focus specifico sui minori vittime di violenza assistita e la dottoressa Anna Maria Scazzosi, direttrice dell'Ufficio di Servizio sociale per i minorenni di Genova.

È presente, in videoconferenza, il dottor Arturo Sica, collaboratore della Commissione, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno.

La seduta inizia alle ore 17,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente VALENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte inoltre che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che gli auditi e i commissari che ritengano che i loro interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Audizione di una pedagogista esperta in problematiche dell'adolescenza e dell'età evolutiva con un focus specifico sui minori vittime di violenza assistita e della Direttrice dell'Ufficio di Servizio sociale per i minorenni di Genova

La PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione.

Svolgono quindi le rispettive relazioni la dottoressa SIVORI, indi la dottoressa SCAZZOSI.

La senatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*) pone una domanda alla dottoressa SCAZZOSI che risponde alla richiesta di chiarimenti.

La PRESIDENTE ringrazia infine le audite e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La PRESIDENTE comunica che, conformemente alle indicazioni formulate nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltosi in data odierna, è stato conferito l'incarico a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del Regolamento interno, di collaboratrici della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, alle avvocatesse Sabrina Fiaschetti e Concetta Gentili.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE propone quindi di proseguire i lavori in seduta segreta al fine di acquisire e citare per esteso l'acquisizione di atti giudiziari.

La Commissione concorda.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

La PRESIDENTE dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 18,30.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,40

€ 5,00